REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere – relatore
Marco FRATINI	Consigliere
Carola CORRADO	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello iscritti ai n.ri 59448 del ruolo generale promossi da:

- Gianni BONELLI, nato a Casale Monferrato (AL) il 12 novembre 1968 (C.F. BNLGNN68S12B885I), e ivi residente in via Giuseppe Antonio Ottavi n. 10, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Carlo Merani (C.F. MRNCLL63H23F205J – p.e.c. carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it) e dal Prof. Avv. Stefano Gattamelata (C.F. GTTSFN63L16H501U – p.e.c. s.gattamelata@pec.professionalitainrete.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo a Roma, in via di Monte Fiore n. 22, nonché presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suindicati difensori

- appellante principale e appellato -

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p. t.

- appellata e appellante incidentale -

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

– appellata –

e nei confronti di

- Elvira ZAMPESE, nata a Trivero (BI) il 5 febbraio 1962 (C.F. ZMPLVR62B45L436S) e residente a Vigliano Biellese (BI), in via Florindo Comotto 2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dai Prof. Avv. Mario Eugenio Comba (C.F. CMBMGN65M19L219Z – p.e.c. marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it) e Matteo Chiosso (C.F. CHSMTT78E30L219P - matteochiosso@pec.ordineavvocatitorino.it), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori,

- appellante incidentale e appellata -

- Gianfranco ZULIAN, nato a Bergamo (BG) il 6 febbraio 1957 (C.F. ZLNGFR57B06A794E), e residente a Novara, in via Mercantini n. 10, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Remigio Belcredi con studio a Novara, in Rotonda D'Azelio n. 7, (C.F. BLCRMG57C12F952U - p.e.c. avvremigiobelcredi@pec.ordineavvocatinovara) e dall'Avv. Stefania

Contaldi (C.F. CNTSFN71H48H501Y – p.e.c. stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Roma, in via Pierluigi da Palestrina n. 63;

- appellante incidentale e appellato -

- Eugenio ZAMPERONE, nato a Biella (BI) il 30 marzo 1948 (C.F. ZMPGNE48C30A859J), e residente a Biella, in via G. Boglietti n. 1, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Remigio Belcredi con studio a Novara, in Rotonda D'Azeglio n. 7, (C.F. BLCRMG57C12F952U - p.e.c. avvremigiobelcredi@pec.ordineavvocatinovara) e dall'Avv. Stefania Contaldi (C.F. CNTSFN71H48H501Y – p.e.c. stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Roma, in via Pierluigi da Palestrina n. 63,

- appellante incidentale e appellato -

- Stefano Piero SCARPETTA, nato a Torino (TO) il 21 dicembre 1972 (C.F. SCRSFN72T21L219J), e residente a Lessolo (TO), in via Alice n. 18, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dal Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo (C. F. GLLCLM51R12L219K – p.e.c. avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Torino, in via Pietro Palmieri n. 40, e presso la suindicata casella di posta elettronica certificata,

- appellante incidentale e appellato -

- Diego POGGIO, nato a Cuneo (CN) il 14 gennaio 1962 (C.F. PGGDGI62A14D205V), e residente a Ceva (CN), in via Sebastiano Tamagno n. 8, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dal Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo (C. F. GLLCLM51R12L219K – p.e.c. avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Torino, in via Pietro Palmieri n. 40, e presso la suindicata casella di posta elettronica certificata,

- appellante incidentale e appellato -

- Maria RAITERI, nata a Mirabello Monferrato (AT) il 24 maggio 1960 (C.F. RTRMRA60E64F232I), e residente a Canelli (AT), in via Verdi n. 29/A, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Luigi M. Angeletti (C.F. NGLLMC78C11L219A – p.e.c luigimieczyslawangeletti@pec.ordineavvocatitorino.it) e dal Prof. Avv. Stefano Vinti (C.F. VNTSFN60T27G273Y – p.e.c. s.vinti@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, in via Emilia n. 88, nonché presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori,

- appellante incidentale e appellata -

- Maurizio PROVERA, nato ad Alessandria (AL) il 15 settembre 1953 (C.F. PRVMRZ53P15A182R) e residente a Novara (NO), in via Mercantini n. 40, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Allegra (C.F. LLGSFN58E21F952M – p.e.c. avvstefanoallegra@pec.ordineavvocatinovara.it) e dall'Avv. Stefania Contaldi (C.F. CNTSFN71H48H501Y – p.e.c.

stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Roma, in via Pierluigi da Palestrina n. 63,

- appellante incidentale e appellato -

- Anna CERIA, nata a Trivero (BI) il 5 aprile 1960 (C.F. CRENNA60D45L436L), e residente a Curino (BI), frazione San Nicolao n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dai Prof. Avv. Mario Eugenio Comba (C.F. CMBMGN65M19L219Z – p.e.c. marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it) e Matteo Chiosso (C.F. CHSMTT78E30L219P – p.e.c. matteochiosso@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliata presso l'indicato domicilio digitale dei suddetti difensori,

- appellata -

- Lelia CAPOZZA, nata a Lecce (LE) il 30 marzo 1954 (C.F. CPZLLE54C70E506U), e residente a Biella (BI), in via Belletti Bona n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dai Prof. Avv. Mario Eugenio Comba (C.F. CMBMGN65M19L219Z – p.e.c. marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it) e Matteo Chiosso (C.F. CHSMTT78E30L219P – p.e.c. matteochiosso@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliata presso l'indicato domicilio digitale dei suddetti difensori,

- appellata -

- Angelo PENNA, nato a Biella (BI) il 18 novembre 1962 (C.F. PNNNGL62S18A859N), e ivi residente in Strada Cantone Masserano Calaria n. 48, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dai Prof.

Avv. Mario Eugenio Comba (C.F. CMBMGN65M19L219Z – p.e.c. marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it) e Matteo Chiosso (C.F. CHSMTT78E30L219P – p.e.c. matteochiosso@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliato presso l'indicato domicilio digitale dei suddetti difensori,

- appellato -

- Franco PIUNTI, nato a Grottammare (AP) il 18 ottobre 1950 (C.F. PNTFNC50R18E207U), e residente a Gaglianico (BI), in via Repubblica n. 2, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Remigio Belcredi con studio a Novara, in Rotonda D'Azeglio n. 7, (C.F. BLCRMG57C12F952U - p.e.c. avvremigiobelcredi@pec.ordineavvocatinovara) e dall'Avv. Stefania Contaldi (C.F. CNTSFN71H48H501Y – p.e.c. stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Roma, in via Pierluigi da Palestrina n. 63,

- appellato -

- Carla PEONA, nata a Novara (NO) il 2 agosto 1967 (C.F. PNECRL47M42F952V),

- appellata -

nonché

da:

- Elvira ZAMPESE, nata a Trivero (BI) il 5 febbraio 1962 (C.F. ZMPLVR62B45L436S) e residente a Vigliano Biellese (BI), in via Florindo Comotto 2, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dai

Prof. Avv. Mario Eugenio Comba (C.F. CMBMGN65M19L219Z – p.e.c. marioeugeniocomba@pec.ordineavvocatitorino.it) e Matteo Chiosso (C.F. CHSMTT78E30L219P - matteochiosso@pec.ordineavvocatitorino.it), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori,

- appellante incidentale e appellata -

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p. t.

- appellata e appellante incidentale -

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

– appellata –

e nei confronti di

- Gianni BONELLI, Gianfranco ZULIAN, Eugenio ZAMPERONE, Stefano Piero SCARPETTA, Diego POGGIO, Maria RAITERI, Maurizio PROVERA, Anna CERIA, Lelia CAPOZZA, Angelo PENNA, Franco PIUNTI e Carla PEONA, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi.

nonché

da:

- Gianfranco ZULIAN, nato a Bergamo (BG) il 6 febbraio 1957 (C.F. ZLNGFR57B06A794E), e residente a Novara, in via Mercantini n. 10, ed Eugenio ZAMPERONE, nato a Biella (BI) il 30 marzo 1948 (C.F.

ZMPGNE48C30A859J), e residente a Biella, in via G. Boglietti n. 1, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Remigio Belcredi con studio a Novara, in Rotonda D'Azelio n. 7, (C.F. BLCRMG57C12F952U - p.e.c. avvremigiobelcredi@pec.ordineavvocatinovara) e dall'Avv. Stefania Contaldi (C.F. CNTSFN71H48H501Y – p.e.c. stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Roma, in via Pierluigi da Palestrina n. 63;

- appellanti incidentali e appellati -

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p. t.

- appellata e appellante incidentale -

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

– appellata –

e nei confronti di

- Gianni BONELLI, Elvira ZAMPESE, Stefano Piero SCARPETTA, Diego POGGIO, Maria RAITERI, Maurizio PROVERA, Anna CERIA, Lelia CAPOZZA, Angelo PENNA, Franco PIUNTI e Carla PEONA, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi.

nonché

da:

- Stefano Piero SCARPETTA, nato a Torino (TO) il 21 dicembre 1972

(C.F. SCRSFN72T21L219J), e residente a Lessolo (TO), in via Alice n. 18, e Diego POGGIO, nato a Cuneo (CN) il 14 gennaio 1962 (C.F. PGGDGI62A14D205V), e residente a Ceva (CN), in via Sebastiano Tamagno n. 8, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dal Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo (C. F. GLLCLM51R12L219K – p.e.c. avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Torino, in via Pietro Palmieri n. 40, e presso la suindicata casella di posta elettronica certificata,

- appellanti incidentali e appellati -

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p. t.

- appellata e appellante incidentale -

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

– appellata –

e nei confronti di

- Gianni BONELLI, Elvira ZAMPESE, Gianfranco ZULIAN, Eugenio ZAMPERONE, Maria RAITERI, Maurizio PROVERA, Anna CERIA, Lelia CAPOZZA, Angelo PENNA, Franco PIUNTI e Carla PEONA, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi.

nonché

da:

- Maria RAITERI, nata a Mirabello Monferrato (AT) il 24 maggio 1960

(C.F. RTRMRA60E64F232I), e residente a Canelli (AT), in via Verdi n. 29/A, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Luigi M. Angeletti (C.F. NGLLMC78C11L219A – p.e.c luigimieczyslawangeletti@pec.ordineavvocatitorino.it) e dal Prof. Avv. Stefano Vinti (C.F. VNTSFN60T27G273Y – p.e.c. s.vinti@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, in via Emilia n. 88, nonché presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti difensori,

- appellante incidentale e appellata -

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p. t.

- appellata e appellante incidentale -

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

– appellata –

e nei confronti di

- Gianni BONELLI, Elvira ZAMPESE, Gianfranco ZULIAN, Eugenio ZAMPERONE, Stefano Piero SCARPETTA, Diego POGGIO, Maurizio PROVERA, Anna CERIA, Lelia CAPOZZA, Angelo PENNA, Franco PIUNTI e Carla PEONA, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi.

nonché

da:

- Maurizio PROVERA, nato ad Alessandria (AL) il 15 settembre 1953

(C.F. PRVMRZ53P15A182R) e residente a Novara (NO), in via Mercantini n. 40, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Allegra (C.F. LLGSFN58E21F952M – p.e.c. avvstefanoallegra@pec.ordineavvocatinovara.it) e dall'Avv. Stefania Contaldi (C.F. CNTSFN71H48H501Y – p.e.c. stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a Roma, in via Pierluigi da Palestrina n. 63,

- appellante incidentale e appellato -

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, in persona del Procuratore regionale p. t.

- appellata e appellante incidentale -

- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p. t.,

– appellata –

e nei confronti di

- Gianni BONELLI, Elvira ZAMPESE, Gianfranco ZULIAN, Eugenio ZAMPERONE, Stefano Piero SCARPETTA, Diego POGGIO, Maria RAITERI, Anna CERIA, Lelia CAPOZZA, Angelo PENNA, Franco PIUNTI e Carla PEONA, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi.

per la riforma

della sentenza n. 212/2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, depositata il 17 giugno

2021.

Visti gli atti di citazione in appello, le memorie difensive, le conclusioni scritte della Procura generale, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 6 novembre 2024, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Alessia Spirito, il relatore, Consigliere Antonio Palazzo, l'Avv. Roberto Serventi su delega scritta dell'Avv. Carlo Leone Merani per l'appellante principale e appellato BONELLI, l'Avv. Matteo Chiosso per l'appellante incidentale e appellata ZAMPESE nonché per gli appellati CAPOZZA, CERIA e PENNA, l'Avv. Stefania Contaldi per gli appellanti incidentali e appellati ZAMPERONE, ZULIAN e PROVERA nonché per l'appellato PIUNTI, l'Avv. Federico Mazzella su delega scritta del Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo per gli appellanti incidentali e appellati Stefano Piero SCARPETTA e Diego POGGIO, l'Avv. Luigi Michele Angeletti per l'appellante incidentale e appellata Maria RAITERI, il Vice Procuratore generale Attilio Beccia per l'appellata Procura generale.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 212/2021, depositata il 17 giugno 2021, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla locale Procura regionale, ha condannato "*al pagamento in favore dell'ASL di Biella, a titolo di colpa grave, Maurizio PROVERA per l'importo di Euro 5.075,19, Eugenio ZAMPERONE per l'importo di Euro 13.500,02, Maria RAITERI*

per l'importo di Euro 11.774,46, Gianfranco ZULIAN per l'importo di Euro 11.774,46, Elvira ZAMPESE per l'importo di Euro 2.842,12, Gianni BONELLI per l'importo di Euro 11.165,39, Diego POGGIO per l'importo di Euro 5.582,69 e Stefano Piero SCARPETTA per l'importo di Euro 8.323,28, oltre per tutti i suddetti importi alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo (…)", nonché al pagamento in favore dello Stato, nella misura di 1/8 per ciascun convenuto condannato, delle spese di giustizia, liquidate in complessivi 1.863,36 euro, mentre ha respinto la domanda nei confronti dei convenuti Carla PEONA, Anna CERIA, Lelia CAPOZZA, Franco PIUNTI e Angelo PENNA.

1.1. Il Giudice di prime cure, accolta preliminarmente l'eccezione sollevata dai convenuti di parziale prescrizione dell'azione intrapresa dalla parte pubblica per le poste di danno maturate tra il 18 settembre 2013 e il 16 gennaio 2015, all'esito del giudizio ha accertato la responsabilità dei convenuti condannati nella causazione del danno erariale (seppur con un diverso gradiente di incidenza: 40 per cento ciascuno a carico del Direttore generale e del dirigente proponente, e il restante 20 per cento a carico del direttore amministrativo) per il cui risarcimento ha agito la Procura regionale piemontese, per avere essi, con la loro condotta, connotata da colpa grave, concorso, ciascuno per quanto di competenza, all'adozione delle deliberazioni n. 185 del 9 aprile 2013, n. 280 del 23 aprile 2014, n. 276 del 17 aprile 2015, n. 566 del 29 ottobre 2015 e n. 151 del 22 aprile 2016 con le quali era stato

conferito e successivamente prorogato per ulteriori anni a un professionista esterno, ing. Poggialini, un incarico di prestazione d'opera intellettuale e/o libero professionale in difetto delle tassative condizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di affidamento da parte della p.a. di incarichi a soggetti esterni e in violazione del divieto di proroga di tale tipologia di contratti (art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001). In particolare, per il Giudice di prime cure le predette deliberazioni risultavano "*manifestamente carenti*" delle condizioni normative legittimanti l'incarico *de quo*, quali *"(…) la necessità di svolgere compiti connessi ad esigenze dell'Amministrazione di carattere eccezionale e straordinario, sia nell'ottica quantitativa che qualitativa, il contenuto specifico e circoscritto della consulenza e la temporaneità dell'incarico (…)*"(pag. 21 della sentenza appellata), nonché, fatta eccezione di quella cronologicamente più remota, risultavano adottate in violazione del divieto espresso dalla citata normativa di rinnovo e proroga degli incarichi. Ne conseguiva che le somme erogate per remunerare il professionista esterno dovevano considerarsi una spesa inutilmente sostenuta, perché duplicante quella già sopportata dall'amministrazione danneggiata per retribuire il proprio personale interno che avrebbe potuto svolgere mansioni sostanzialmente identiche. Ciò nondimeno, il Giudice di prime cure, applicando la regola di giudizio di cui all'art.1, co.1-*bis*, della l. n. 20/94, riconosceva che l'incarico espletato dal citato professionista esterno nel corso degli anni avesse *"(…) indubbiamente attribuito maggiore fluidità ed efficienza al funzionamento delle diverse articolazioni*

della ASL che si sono avvalse dell'opera del collaboratore (…)" (pag. 35 della sentenza appellata), di tal ché, stimati i "vantaggi" comunque conseguiti dall'Azienda sanitaria biellese in misura pari al 40 per cento del danno erariale accertato, procedeva a compensare quest'ultimo con tali "vantaggi", con conseguente definitiva quantificazione del danno erariale in euro 70.037,60, ripartito tra i convenuti, ritenuti responsabili, in relazione ai provvedimenti amministrativi alla cui adozione avevano partecipato e secondo le quote prima indicate.

2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 12 novembre 2021, il dott. Gianni BONELLI, con il patrocinio difensivo dell'Avv. Carlo Merani e del Prof. Avv. Stefano Gattamelata, ha impugnato la surriferita sentenza chiedendone, in principalità, la riforma, con il favore delle spese per entrambi i gradi di giudizio, perché errata e ingiusta sotto molteplici profili, come analiticamente descritti nei motivi di gravame ivi esposti, e, in subordine, in caso di rigetto dell'appello, la rideterminazione nel minor importo possibile della somma di condanna.

2.1. In particolare, la difesa del dott. BONELLI si duole che la sentenza impugnata sia: carente di motivazione laddove ha riconosciuto sussistente nella condotta del proprio assistito l'elemento della colpa grave; errata per travisamento dei fatti per non avere rilevato che nel caso di specie ricorrevano pienamente i presupposti e le condizioni previsti dal co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, di tal ché i provvedimenti amministrativi in contestazione erano tutt'altro che illegittimi e la spesa sostenuta per remunerare il professionista esterno

non costituiva danno erariale; errata, altresì, per avere calcolato il danno erariale al lordo, anziché al netto delle imposte e dei contributi (sia quelli trattenuti dall'amministrazione conferente in qualità di sostituto d'imposta, sia quelli riversati all'Erario direttamente dal professionista a titolo di I.V.A.).

3. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 30 novembre 2021, la sopra indicata sentenza è stata impugnata anche dalla dott.ssa Elvira ZAMPESE, assistita e difesa nel presente grado di giudizio dagli Avv. Prof. Mario Eugenio Comba e dall'Avv. Matteo Chiosso, che ne hanno chiesto la riforma, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio da porre a carico della Procura regionale piemontese, perché erronea in fatto e in diritto per i sei motivi d'impugnazione ivi articolati.

3.1. In particolare, la difesa della dott.ssa ZAMPESE lamenta che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un evidente fraintendimento del contenuto della nota del 13 ottobre 2015, a firma della propria assistita, per effetto del quale tale atto è stato erroneamente qualificato come proposta di conferimento di incarico all'ing. Poggialini, e che sovrapponendo indebitamente la questione concernente l'incarico di "Project Manager" con quella attinente all'incarico per l'avvio del nuovo Ospedale (si citano in proposito varie deliberazioni di Sezioni regionali di controllo di questa Corte), avrebbe erroneamente ritenuto che nella specie difettassero: le ragioni di "*carattere eccezionale e straordinario*" che avrebbero legittimato l'affidamento diretto all'ing. Poggialini dell'incarico in questione; la specificità dell'oggetto

dell'incarico e la sua temporaneità, come dimostra la nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte del 10 settembre 2015, che imponeva il completamento della dematerializzazione della cartella sanitaria entro l'aprile 2016. Infine, la difesa in parola si duole che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente espresso il proprio giudizio di rimproverabilità a titolo di colpa grave della condotta dei convenuti ritenuti responsabili del danno erariale per cui è giudizio in maniera indistinta, senza tener dunque conto della differente posizione che la propria assistita ha assunto nell'ambito del delimitato e temporalmente circoscritto affidamento dell'incarico di "Project Manager".

4. Con atto di citazione in appello incidentale, notificato ritualmente e depositato il 23 dicembre 2021, la Procura regionale piemontese ha impugnato a sua volta alcuni capi della sentenza n. 212/2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte chiedendone la parziale riforma perché erronea e ingiusta per i tre motivi di impugnazione ivi proposti.

4.1. In particolare, la Procura regionale in parola censura la sentenza gravata per avere il Giudice di prime cure, in maniera ritenuta immotivata, disposto la parziale compensazione del danno erariale accertato con gli asseriti e non dimostrati "vantaggi" di cui l'Azienda sanitaria biellese avrebbe comunque beneficiato dall'opera del collaboratore esterno, ing. Poggialini, e per avere esercitato una possibilità che l'ordinamento non gli attribuiva, quale quella di procedere "*a un abbattimento "equitativo" della domanda risarcitoria*".

4.2. Sotto altro profilo, la Procura regionale piemontese lamenta altresì l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti di taluni convenuti sulla base di una motivazione carente e apodittica. Secondo la prospettazione dell'appellante incidentale in esame, il Giudice di prime cure sarebbe addivenuto a tale decisione prescindendo da un esame puntuale degli atti amministrativi presupposti e conseguenti la deliberazione n. 185 del 9 aprile 2013, delle disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Azienda sanitaria biellese e senza tenere conto dei principi in materia di esclusività delle attribuzioni dirigenziali e relative responsabilità quali discendenti dal d.lgs. n. 165/2001.

4.3. Infine, la Procura regionale piemontese, prendendo posizione sull'appello principale del dott. BONELLI e sull'appello incidentale della dott.ssa ZAMPESE, ha chiesto che entrambi siano rigettati per infondatezza e che la domanda, formulata dalla difesa di quest'ultima, di condanna della Procura regionale al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio in caso di accoglimento del proprio appello sia dichiarata inammissibile.

5. Hanno interposto appello incidentale avverso la sentenza n. 212/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, chiedendone la riforma con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, anche i dottori Gianfranco ZULIAN ed Eugenio ZAMPERONE, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Remigio Belcredi e Stefania Contaldi, con atto ritualmente notificato e

depositato il 4 gennaio 2022.

5.1. L'appello è affidato a tre motivi d'impugnazione con i quali la difesa dei predetti appellanti incidentali censurano la sentenza gravata per avere il Giudice di prime cure erroneamente affermato la responsabilità dei propri assistiti sulla base della ritenuta: i) illegittimità delle deliberazioni di affidamento e di proroga dell'incarico conferito all'ing. Poggialini, trascurando invece di considerare che le ragioni di tali illegittimità erano formali e di valutare se nella vicenda in esame vi fosse in concreto la necessità per l'Azienda sanitaria biellese di acquisire una risorsa esterna; ii) insussistenza nel caso di specie dei requisiti e delle condizioni previsti dall'art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001, che, invece, erano tutti presenti, come ampiamente dedotto e allegato; iii) ricorrenza nella specie dell'elemento soggettivo della colpa grave, senza tuttavia fornirne alcuna concreta motivazione in proposito; iv) superfluità ai fini del decidere dell'acquisizione di informazioni dall'Azienda sanitaria biellese in merito al numero di contratti stipulati, gare sostenute, collaudi effettuati per ciascun anno dal 2010 al 2017 e al numero di macchinari installati e trasferiti dal vecchio al Nuovo Ospedale, come da richiesta istruttoria avanzata in primo grado e disattesa, mentre invece sarebbe stato necessario acquisire tali informazioni perché dimostrative della straordinarietà ed eccezionalità del contesto nel quale si è svolta la vicenda amministrativa per cui è giudizio.

6. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato l'11 gennaio 2022, la sentenza di cui si tratta è stata altresì gravata

dall'ing. Stefano Piero SCARPETTA e dall'avv. Diego POGGIO, entrambi rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Carlo Emanuele Gallo, per ottenerne la riforma con il favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

6.1. Segnatamente, la difesa dei predetti appellanti incidentali lamenta, in primo luogo, l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato come illecito il comportamento tenuto dai propri assistiti. Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe dovuto prima verificare se le deliberazioni n. 566 del 2015 e n. 151 del 2016 (sulla cui adozione l'avv. POGGIO rese parere favorevole, mentre l'ing. SCARPETTA fu proponente la n. 151 del 2016), fossero illegittime e se tale illegittimità avesse una rilevanza tale da connotare in termini di illiceità il comportamento degli agenti amministrativi che avevano concorso alla loro adozione ed esecuzione. Poiché tale valutazione non sarebbe stata compiuta, conclude la difesa in esame, la sentenza impugnata si appalesa gravemente viziata e, dunque, meritevole di riforma.

6.2. Inoltre, prosegue la difesa in esame, nel caso di specie l'illegittimità delle predette deliberazioni è da escludersi se si raffronta il loro contenuto con i criteri di valutazione dell'illiceità del comportamento individuati dalla sentenza impugnata (alle pagg. 20-24), giacché tutti i compiti affidati al professionista esterno con le predette deliberazioni avevano carattere senz'altro specifico e temporaneo.

6.3. Sotto altro profilo, la difesa in discorso lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere limitato la compensazione dei

riconosciuti "vantaggi" per l'amministrazione danneggiata con solo una quota del danno erariale accertato, quando invece le circostanze del caso concreto avrebbero dovuto indurre il Giudice di prime a escludere proprio l'esistenza di un danno erariale.

6.4. Ancora, la difesa in esame censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ravvisato nella condotta dei propri assistiti l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa per cui è giudizio. Il Giudice di prime cure, infatti, non avrebbe considerato che i propri assistiti hanno operato confidando nella legittimità e liceità di provvedimenti pregressi (di indizione della procedura di selezione e di conferimento dell'originario incarico), adottati da altri soggetti, di cui essi non avevano motivo di dubitare.

6.5. Infine, per la difesa in parola la sentenza impugnata è meritevole di riforma anche per avere il Giudice di prime cure, del tutto immotivatamente, omesso di esercitare il potere riduttivo pur ricorrendone i presupposti.

7. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 26 gennaio 2022, la suindicata sentenza è stata impugnata anche dalla dott.ssa Maria RAITERI, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi M. Angeletti e dal Prof. Avv. Stefano Vinti, che ne ha chiesto, in principalità, la riforma con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio; in subordine, in caso di rigetto dell'appello, di dichiarare il danno erariale accertato integralmente compensato dai "vantaggi" comunque conseguiti dall'ASL Biella dall'attività del collaboratore esterno ovvero di ridurre nella misura massima possibile l'addebito a

suo carico, mediante riconoscimento di una misura percentuale superiore della compensazione parziale del danno, rispetto a quanto stabilito nel giudizio di primo grado, ovvero attraverso l'applicazione del potere riduttivo, e comunque in proporzione al grado di colpevolezza concretamente accertato ed all'intensità della sua partecipazione causale all'evento, in concorso con la condotta colposa di tutti gli altri soggetti coinvolti.

7.1. Con l'appello in esame, affidato a due articolati motivi d'impugnazione, la difesa dell'appellante incidentale in questione si duole, in primo luogo, dell'erroneità della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure travisato ed erroneamente apprezzato i fatti di causa, omettendo di considerare circostanze fondamentali che, ove adeguatamente prese in considerazione, avrebbero condotto a una valutazione in termini di legittimità e, dunque di conformità all'art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, delle deliberazioni di cui la propria assistita risulta proponente (la deliberazione n. 185 del 9 aprile 2013 e la deliberazione n. 276 del 17 aprile 2015).

7.2. Inoltre, prosegue la difesa, nel caso di specie la propria assistita non aveva competenza, né il potere di effettuare alcuna verifica circa l'impossibilità oggettiva di poter utilizzare adeguate risorse interne all'Azienda prima di formulare una richiesta di conferimento di un incarico esterno, essendo tale compito riservato ad altre strutture e alla direzione amministrativa.

7.3. Gli argomenti fin qui esposti, prosegue la difesa dell'odierna appellante incidentale, depongono utilmente anche a favore

dell'esclusione della rimproverabilità della condotta della propria assistita a titolo di colpa grave. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe meritevole di riforma anche laddove (pagg. 26-29) ha ravvisato la colpa grave dei convenuti condannati, tra cui la propria assistita, per non essersi astenuti dal conferire e prorogare l'incarico esterno di cui si tratta quantunque non vi fossero i presupposti legislativamente richiesti e le relative necessità potessero essere soddisfatte dal personale interno mediante una tempestiva e adeguata programmazione e riorganizzazione delle risorse disponibili.

7.4. Infine, la difesa in esame lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure ritenuto di compensare solo parzialmente il danno erariale con i "vantaggi" ritratti dall'Azienda sanitaria dall'opera prestata dal professionista esterno in questione, nonostante avesse riconosciuto che *"(…) l'incarico espletato dal* [professioniste esterno] *nel corso degli anni ha indubbiamente attribuito maggiore fluidità ed efficienza al funzionamento delle diverse articolazioni che si sono avvale dell'opera del collaboratore (…)"* (pagg. 34-35 della sentenza impugnata). Secondo la difesa, il Giudice di prime cure, proprio sulla base di quanto dal medesimo affermato, avrebbe dovuto compensare integralmente le due poste (danno erariale e "vantaggi"), o, quantomeno, riconoscere una compensazione ben superiore a quella riconosciuta in via equitativa, considerato altresì l'omesso esercizio del potere riduttivo pur ricorrendone le condizioni.

8. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato il 26 gennaio 2022, ha altresì impugnato la sopra indicata sentenza il

dott. Maurizio PROVERA, assistito e difeso dagli Avv.ti Stefano Allegra e Stefania Contaldi, che ne ha chiesto la riforma, con il favore delle spese di lite, perché errata in fatto e in diritto

8.1. Segnatamente, la difesa del suindicato appellante incidentale lamenta l'erroneità della gravata sentenza per avere erroneamente ritenuto provata l'imputazione causale del danno erariale al proprio assistito e agli altri componenti del primo gruppo di lavoro che conferì l'incarico professionale all'ing. Poggialini nonostante la Procura regionale attrice non avesse fornito alcuna prova al riguardo. Contrariamente a quanto opinato dalla citata Procura e ritenuto dal Giudice di prime cure, infatti, il ricorso al sunnominato professionista esterno avvenne per far fronte a esigenze straordinarie e specifiche di una precisa contingenza storica, quale il trasferimento delle attività e delle funzioni dal vecchio al nuovo Ospedale e l'apertura e l'avvio operativo di quest'ultimo.

8.2. Ulteriore erroneità della sentenza impugnata si ravviserebbe laddove il Giudice di prime cure ha qualificato come richiesta di proroga, generica e immotivata, un atto che più propriamente avrebbe dovuto intendersi come espressione di una funzione consultiva (parere), che, diversamente da quanto valutato dal Giudice di prime cure, si "*(…) fondava su quattro precisi presupposti nel convincimento che evidentemente l'ingegnere Poggialini fosse l'unica figura in grado di assolvere ad alcune incombenze affatto ordinarie e banali* [che] *(…) erano state ritenute eccezionali e straordinarie non solo da chi, di fatto, prorogò l'incarico all'ing.Poggialini, ma vennero ritenute tali sia dall'esponente anonimo che*

inviò l'esposto alla Corte dei Conti di Torino sia dal Collegio dei Revisori dell'ASL di Biella oltre al Responsabile Servizio Logistica Logistica e Acquisti, dott.ssa Rossi, e al Responsabile Ingegneria Clinica, ing. Alberto Petti." (pag. 8 dell'atto di citazione in appello).

8.3. D'altra parte, soggiunge la difesa dell'appellante incidentale in esame, la possibilità di prorogare l'originaria durata dell'incarico era stata prevista dallo stesso avviso pubblico con cui l'ASL di Biella indisse la selezione pubblica che condusse all'individuazione dell'ing. Poggialini quale professionista esterno idoneo cui conferire l'iniziale incarico, di talché il proprio assistito *"(…) non fece altro che utilizzare uno strumento che altri avevano pensato e predisposto prima di lui in un atto pubblico*" (pag. 9 dell'atto di citazione in appello, enfasi nell'originale).

8.4. Sotto altro profilo, la difesa dell'appellante incidentale in questione ritiene errata e ingiusta la sentenza impugnata per non aver considerato l'intervenuta interruzione del nesso causale tra la condotta del proprio assistito e il presunto danno erariale per cui è causa per effetto dei "visto/nulla osta" apposti dai convenuti ZULIAN e ZAMPERONE, nelle rispettive qualità di Direttore generale e Direttore amministrativo dell'ASL di Biella, sul "parere" di proroga dell'incarico iniziale da questi formulato, e che condussero all'adozione della deliberazione n. 280 del 23 aprile 2014. Peraltro, prosegue la difesa in esame sul punto, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che il proprio assistito ha cessato di prestare la propria attività lavorativa con l'ASL di Biella il 29 dicembre 2015, *"(…) ragion per cui a tutto concedere la Corte avrebbe dovuto riesaminare la quota*

eventuale di responsabilità del dott. Provera (…)" (pag. 11 dell'atto di citazione in appello).

8.5. Infine, la difesa dell'appellante in parola lamenta che il Giudice di prime cure sarebbe addivenuto alla decisione qui gravata mancando di effettuare i dovuti approfondimenti istruttori, i quali, ove compiuti, "*(…) avrebbero dato contezza della eccezionalità di una situazione che richiedeva l'apporto di competenze e conoscenze tecniche che l'ing.Poggialini, seppur in un lasso di tempo ristretto (almeno secondo quelli che erano i dati in possesso del dott. Provera), avrebbe potuto garantire.*" (pag. 12 dell'atto di citazione in appello). Di qui la riproposizione in questa sede della richiesta istruttoria disattesa in primo grado.

9. Si sono costituti in giudizio per resistere all'appello incidentale della Procura regionale i dottori Anna CERIA, Lelia CAPOZZA e Angelo PENNA, rappresentati e difesi dai Prof Avv. Mario Eugenio Comba e Matteo Chiosso, con atti formali depositati rispettivamente il 13 e 22 dicembre 2022 con i quali chiedono la declaratoria d'inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto per infondatezza dell'appello *ex adverso*, con conseguente conferma della sentenza n. 212/2021 nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda proposta contro di essi, nonché la rifusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

9.1. Con successive comparse difensive, depositate il 16 ottobre 2024, la difesa dei predetti appellati ha argomentato in ordine all'eccepita inammissibilità dell'appello avversario, il quale sarebbe carente di specifica motivazione l'impugnazione del capo assolutorio dei propri assistiti, la cui critica appare assolutamente generica e inconsistente,

con conseguente violazione dell'art. 190, co.1 e 2, c.g.c., nonché all'infondatezza nel merito dello stesso.

9.2. Con riferimento alla posizione delle dott.ssa CERIA e CAPOZZA, la difesa in esame evidenzia come la Procura regionale appellante incidentale, da un lato, perseverebbe nell'errore di *"(…) confondere, in modo più che evidente, i distinti "piani" della delega di funzioni e della delega di firma, quest'ultima, come sopra precisato, in alcun modo comportante l'effetto traslativo di funzioni amministrative."* (si cita, in proposito, la sentenza n. 151/2010 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Lombardia); dall'altro, continui a non tenere conto che il regolamento interno dell'Azienda sanitaria presunta danneggiata in materia di conferimento di incarichi esterni attribuiva l'esercizio della funzione amministrativa esclusivamente all'organo proponente (direttore di struttura complessa o semplice) e all'organo deliberante (direttore generale), di tal ché l'organo munito di "delega di firma" nel senso sopra precisato non aveva alcun titolo per *"(…) esercitare i compiti tipici della funzione amministrativa disciplinata in sede regolamentare, vuoi in ottica di controllo per il riesame dell'attività espletata dagli organi coinvolti nel procedimento amministrativo, vuoi in ottica di amministrazione attiva con un possibile ruolo (attivo) in fase di svolgimento del procedimento volto alla designazione dell'incaricato esterno."* (pagg. 12 e 14 della comparsa difensiva dott. CERIA). Peraltro, la Procura regionale appellante incidentale non avrebbe fornito alcuna diversa ricostruzione dei fatti procedimentali rispetto a quella dichiarata dal Giudice di prime cure e idonea a evidenziare il contributo causale

all'evento dannoso della condotta della propria assistita, né avrebbe indicato puntualmente in quali violazioni di legge sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel qualificare giuridicamente il ruolo della stessa (a sostegno sono richiamate le pronunce di questa Sezione nn. 71/2019 e 98/2017).

9.3. Con riferimento alla posizione del dott. PENNA, invece, la difesa in discorso sottolinea come la Procura regionale appellante incidentale non avrebbe avuto in alcun conto la giurisprudenza contabile secondo cui la sfera di responsabilità del Direttore sanitario, ruolo ricoperto dal dott. PENNA nel caso per cui è odierno giudizio, non ricomprende le vicende di carattere amministrativo che attengono alla gestione amministrativa dell'Azienda sanitaria di appartenenza, quale è l'affidamento di un incarico a professionista esterno, ma è circoscritta all'ambito dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati dall'Azienda medesima (si citano, a supporto, le sentenze nn. 101/2009 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Calabria e 974/2005 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Campania).

9.4. La difesa in parola, infine, ripropone in "ulteriore mero subordine" le difese non esaminate dalla sentenza di primo grado (volte a dimostrare, con declinazioni differenti a seconda del diverso ruolo avuto da ciascun assistito rispetto agli atti di affidamento oggetto di contestazione: il carattere eccezionale delle peculiari esigenze di interesse pubblico sottostanti all'affidamento dell'incarico al professionista esterno; la natura specifica e puntuale dei compiti a esso

affidati; l'assenza di risorse interne all'Azienda sanitaria in grado di svolgere i compiti e realizzare gli obbiettivi assegnati allo stesso; la legittimità delle disposte proroghe dell'incarico di cui si tratta e della integrazione del suo oggetto; l'assenza di colpevolezza), nonché la richiesta di esercizio del potere riduttivo in caso di condanna dei propri patrocinati.

9.5. Pertanto, la difesa dei sunnominati appellati ha chiesto, in principalità, che l'appello incidentale proposto dalla Procura regionale piemontese sia dichiarato inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 190, co. 1 e 2, c.g.c. e, comunque, nel merito, infondato, con la conseguente conferma del capo della sentenza impugnata di statuita assoluzione nei confronti degli appellati; in mero ed estremo subordine, nella denegata ipotesi di riforma del capo dell'impugnata pronuncia, che l'addebito contestato in primo grado dalla Procura appellante sia ridotto nell'esercizio del potere di cui agli articoli 83 del r.d. n. 2440/1923 e 52 del r.d. n. 1214/1934.

10. Con memoria depositata l'11 ottobre 2024, la difesa dei appellanti incidentali ing. SCARPETTA e avv. POGGIO ha ribadito le censure mosse nei confronti dell'impugnata sentenza con l'atto di appello proposto nell'interesse dei propri assistiti e ha ulteriormente argomentato in ordine alla situazione di eccezionalità, determinata dal trasferimento al nuovo ospedale di Biella, che giustificava il ricorso a un esperto esterno (a sostegno della prospettazione sono riportati elementi di comparazione tra il vecchio e il nuovo Ospedale in termini di superficie, numero di ambulatori, sale operatorie ecc. nonché alcuni

stralci del Piano della performance dell'ASL Biella – pagg. 11 -15 della memoria difensiva). Inoltre, la medesima difesa evidenzia l'irrilevanza dell'argomento della numerosità dei dipendenti assegnati o in servizio presso l'Amministrazione interessata, poiché ai fini qui considerati ciò che sarebbe indispensabile verificare è che tali dipendenti fossero in grado di svolgere le prestazioni affidate al professionista esterno (è citata a supporto della tesi la sentenza n. 120/2024 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Lazio e la n. 3/2024 della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti). Infine, la difesa in parola invoca a proprio favore, per quel che riguarda la colpa grave, il precedente costituito dalla sentenza n. 207/2020 della Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti circa la rilevanza dell'orientamento del collegio sindacale ai fini della qualificazione in termini di colpa grave della condotta degli organi amministrativi destinatari di una contestazione di addebito a titolo di responsabilità amministrativa, e per quanto concerne il contestato mancato esercizio del potere riduttivo da parte del Giudice di prime cure la pronuncia n. 132/2024 della Corte costituzionale.

11. Con memoria depositata il 15 ottobre 2024 si è costituto in giudizio per resistere all'appello incidentale della Procura regionale piemontese anche il dott. Franco PIUNTI, rappresento e difeso dagli Avv.ti Remigio Belcredi e Stefania Contaldi. La difesa in esame, previamente dato atto del decesso della dott.ssa Carla PEONA da essi assistita nel primo grado del precedente giudizio, intervenuto in data 24 agosto

2021, e chiesto, pertanto, che sia dichiarata l'estinzione del presente giudizio nei suoi confronti, ha preso posizione sull'appello incidentale avversario chiedendo che ne sia dichiarata l'inammissibilità o comunque l'infondatezza nel merito, con il favore delle spese di lite, rilevando a sostegno delle conclusioni rassegnate come *"in nessun punto la Procura tratta la posizione dei Direttori sanitari (…)* [e] *(…) contrasta e per verità neppure tratta l'affermazione con cui la Sezione Territoriale aveva mandato assolti i Direttori sanitari."* (pag. 3 della memoria difensiva).

12. In data 16 ottobre 2024 le difese del dott. BONELLI e della dott.ssa RAINERI hanno rispettivamente depositato atto di costituzione formale nel giudizio di appello incidentale instaurato dalla Procura regionale piemontese con i quali hanno ampiamente replicato ai motivi dell'appello avversario chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.

13. Analogamente ha fatto la difesa dei dottori ZULIAN e ZAMPERONE che, con atto depositato il 17 ottobre 2024, hanno chiesto dichiararsi l'appello incidentale della Procura regionale piemontese inammissibile per genericità e, comunque, infondato nel merito per le diffuse argomentazioni esposte nel proprio atto di appello.

14. La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con atto depositato l'8 ottobre 2024 chiedendo l'accoglimento parziale dell'appello incidentale della Procura regionale piemontese, l'accoglimento dell'appello incidentale della dott.ssa ZAMPESE e il rigetto integrale dei restanti appelli.

14. 1. Segnatamente, la Procura generale ha dedotto:

- quanto all'appello incidentale del dott. PROVERA, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sua difesa, la delibera di indizione dell'avviso pubblico non recava alcun testuale riferimento a situazioni di urgenza e/o emergenza, né che questa comunque sussistesse, tenuto conto che dall'approvazione della graduatoria al conferimento dell'incarico contestato erano trascorsi circa nove mesi e che l'Azienda sanitaria biellese, come avrebbe potuto, non è ricorsa all'affidamento diretto. Inoltre, la necessità di avvalersi di un ingegnere biomedicale per fronteggiare le incombenze legate all'apertura del nuovo ospedale trova smentita nello stesso avviso di selezione e nei risultati della stessa, considerato che si sono utilmente collocati in graduatoria candidati in possesso di lauree in scienze sociali (giurisprudenza, scienze politiche, economia); così come non appare risolutivo nel senso auspicato dall'appellante la nota del 3 febbraio 2021 dell'Azienda sanitaria biellese nella quale si dava atto che negli anni 2013 e 2014 vi fu un eccezionale volume di attività generato dall'allestimento del nuovo ospedale. Non da ultimo, le attività che il professionista esterno incaricato era chiamato a svolgere erano ordinarie e, dunque, vietate dall'art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001. Sussiste altresì, prosegue la Procura generale, il nesso causale tra la condotta dell'appellante e il danno contestato, poiché anche la sua proposta, secondo un criterio di regolarità causale, ha concorso concretamente alla produzione del danno erariale. Inconferente è poi il rilievo per cui l'avviso di selezione contenesse una clausola di proroga della propria

efficacia, perché questa non ha alcuna attinenza con la possibilità di prorogare il contratto di conferimento d'incarico. Irrilevante, infine, è l'istanza istruttoria reiterata anche in appello;

- quanto all'appello incidentale dei dottori ZULIAN e ZAMPERONE, che la relativa infondatezza discende dal fatto che i vizi di cui erano affette le deliberazioni oggetto di contestazione erano tutt'altro che formali, con conseguente inconferenza del richiamo all'art. 21-octies della l. n. 241/90, e, pertanto, la spesa che ne è derivata rappresenta senz'altro uno spreco di risorse finanziarie pubbliche. Da condividere, inoltre, è l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui la presunta urgenza e l'elevata mole di adempimenti connessi all'attivazione del nuovo ospedale non erano senz'altro fronteggiabili con l'affidamento di un solo incarico esterno, ma ad essi provvide il personale tecnico amministrativo interno all'azienda, con ciò dimostrando ulteriormente l'inutilità della spesa sostenuta. Altrettanto non conferente è il richiamo alla nota del gennaio 2021 dell'Azienda sanitaria biellese con la quale si dà atto che nel periodo 2012-2014 ci fu una "punta di lavoro" dovuta al trasferimento al nuovo ospedale; detta circostanza, peraltro, dimostrerebbe l'insussistenza delle ragioni che condussero alle proroghe negli anni 2014-2016. Ancora, non v'è documentata dimostrazione che i cinque ingegneri già presenti nell'Azienda sanitaria non potessero essere utilmente adibiti ai medesimi compiti che furono affidati al professionista esterno, così come la stessa necessità di conferire un incarico a un ingegnere clinico perché svolgesse tali compiti trova smentita nello stesso avviso di

selezione, che richiedeva come titolo di studio agli aspiranti partecipanti alla selezione il possesso della laurea magistrale senza alcuna specificazione della classe. Quanto al Collegio dei revisori, se è pur vero che fino al 2015 essi non sollevarono rilievi di sorta, a partire dal 2016 essi censurarono, invece, come illegittimo il ricorso alla proroga contrattuale per l'affidamento dell'incarico professionale in questione. Stante il chiaro quadro normativo di riferimento e il reiterato richiamo nelle delibere di conferimento e proroga dell'incarico al regolamento interno aziendale in materia, sostanzialmente riproduttivo del dettato legislativo, è dunque immune da censure la pronuncia impugnata per avere ravvisato nella condotta dei vertici aziendali, dei dirigenti proponenti e dei direttori amministrativi *pro tempore* gli estremi della colpa grave;

- quanto all'appello incidentale della dott.ssa RAITERI, che gli argomenti addotti dalla difesa a suo sostegno non sono condivisibili in quanto: non vi sarebbe prova che i dipendenti in servizio nella S.C. "Approvvigionamenti beni e servizi economali" non possedessero una professionalità derivante dall'esperienza sul campo; le attività in questione non avrebbero potuto essere affidate a un collaboratore esterno perché ordinarie; l'assegnazione funzionale di alcuni dipendenti dell'Azienda sanitaria alla c.d. Federazione Sovrazonale 4 per attività di gestione gare e contratti di beni e servizi e di quelli inerenti ai servizi informatici ai sensi della l. r. Piemonte n. 3/2012, dimostrerebbe che l'Azienda aveva le professionalità necessarie e che, dunque, analoghe attività non potevano essere commissionate a un

professionista esterno; l'espletamento delle gare per l'apertura del nuovo ospedale, secondo cronoprogramma, si sarebbero concluse entro giugno 2013, mentre il professionista esterno è stato incaricato ad aprile 2013, di tal ché egli non era neppure destinato a tali incombenze; l'adibizione del professionista esterno a supporto del Nucleo Tecnico e, compatibilmente, a compiti "traversali" delle S.C. dell'Azienda starebbe a dimostrare che il conferimento è avvenuto in assenza di un progetto specifico, come invece richiesto dall'art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001; la competenza a vagliare la presenza di risorse umane interne alla S.C. idonee allo scopo era dell'appellante e non della S.C. Affari generali, così come proviene dalla S.C. "Approvvigionamento beni e servizi economali", diretta dall'appellante, la proposta della seconda proroga (deliberazione n. 276/2015, che a tale proposta fa riferimento); l'asserita ricorrenza dei requisiti dell'urgenza e della imprevedibilità, invocati dall'appellante, è contraddetta dal cronoprogramma del 2013 a cui fa riferimento; il confronto tra la dotazione organica del personale della S.C. "Logistica e Acquisti" del nuovo ospedale in cui sono confluite la S.C. "Approvvigionamento beni e servizi economali" e la S.C. "Acquisizione e gestione servizi" e la dotazione di quest'ultime non sarebbe pertinente, oltre che generico; non hanno alcuna incidenza sulla responsabilità amministrativa accertata a carico dell'appellante le circostanze che ella fosse stata nominata RUP di tutte le procedure di acquisto di beni e servizi e che fu assegnata alla c.d. Federazione Sovrazonale 4; priva di motivazione è la richiesta di una *compensatio lucri cum damno* superiore al 40% del

danno accertato;

- quanto all'appello incidentale della dott.ssa ZAMPESE, che lo stesso vada accolto, posto che risulterebbe dagli atti che la nota del 13 ottobre 2015 dell'appellante non fosse una proposta mirata esplicitamente o implicitamente a conferire al medesimo professionista esterno, già incaricato, l'ulteriore incarico di "Project Manager", di tal ché non può essere alla medesima imputato alcun contributo causale al conferimento del suddetto nuovo ulteriore incarico;

- quanto all'appello principale del dott. BONELLI, che lo stesso è infondato, in quanto le risultanze di causa sono inequivoche nel delineare come gravemente colposo il contegno dal medesimo tenuto nel caso di specie, atteso che l'ulteriore proroga dell'originario incarico disposta con la delibera n. 566 del 29 ottobre 2015 era preclusa dal chiaro disposto di cui all'art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 e dal regolamento interno aziendale in materia (deliberazione n. 715 del 22 ottobre 2008), fonti entrambe richiamate nel preambolo del provvedimento in questione e, dunque, come tal ben note all'appellante, il quale, peraltro, non può invocare utilmente la posizione di vertice aziendale ricoperta per sottrarsi alla responsabilità amministrativa a egli contestata ove si consideri che il provvedimento amministrativo in questione è stato adottato su propria iniziativa istruttoria. Sotto altra prospettiva, la Procura generale evidenzia l'irrilevanza, ai fini qui considerati, dell'eccepita asserita liceità del conferimento, da parte dell'appellante, al medesimo professionista anche dell'incarico di "Project Manager", tenuto conto che ciò che gli

si è contestato è di avere disposto una ulteriore non consentita proroga dell'originario incarico; di conseguenza, l'elencazione dettagliata offerta nell'atto di appello delle prestazioni rese dal professionista esterno nel 2016 quale "Project Manager" è del tutto superflua e inconferente;

- quanto all'appello incidentale dell' ing. SCARPETTA e dell'avv. POGGIO, che l'infondatezza dello stesso deriva da plurimi motivi, e in particolare, perché detti appellanti, per il ruolo apicale, proponente e consultivo, da essi ricoperto, erano tenuti a verificare se le ulteriori proroghe dell'originario incarico disposte con le deliberazioni n. 566 del 2015 e 151 del 2016 fossero o meno consentite dalla normativa di settore anziché invocare, a propria scusante, di avere riposto una sorta di legittimo affidamento sulla legittimità del conferimento dell'originario incarico e delle sue successive proroghe fino ad allora adottate, provvedimenti questi alla cui adozione essi non avevano concorso. Peraltro, che il ricorso alla proroga dell'incarico di cui si tratta fosse illegittimo era stato rilevato dal Collegio sindacale p.t. con i verbali 52 del 31 marzo 2016, n. 54 del 12 maggio 2016 e n. 4 del 16 novembre 2016, di tal ché trova documentale smentita l'affermazione secondo cui l'organo interno di controllo amministrativo-contabile non avesse ravvisato irregolarità di sorta nella vicenda per cui è giudizio;

- quanto all'appello incidentale della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, che esso sia meritevole di accoglimento limitatamente alla richiesta di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda

risarcitoria nei confronti della dott.ssa PEONA e del dott. ZAMPERONE per avere i medesimi rispettivamente adottato e reso parere favorevole alla sua adozione la deliberazione n. 211 del 26 aprile 2012 di indizione di una selezione pubblica per l'acquisizione di un consulente esterno senza la previa doverosa ricognizione in ordine alla presenza e disponibilità di risorse interne per lo svolgimento delle prestazioni amministrativo-gestionali richieste.

15. Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024, le parti hanno esposto e discusso le rispettive posizioni e rassegnato ciascuna le proprie conclusioni, come da verbale d'udienza. Al termine della discussione, quindi, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente disposta, a mente dell'art. 184, co. 1, c.g.c. la riunione degli appelli in quanto proposti separatamente avverso la medesima sentenza.

2. Sempre preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti della dott.ssa Carla PEONA, deceduta in pendenza del presente grado di giudizio, in ordine alla cui posizione il rappresentante della Procura generale ha dichiarato nel corso della discussione in udienza pubblica che non sussistono nella specie i presupposti perché il giudizio possa proseguire nei confronti dei suoi successori, ai sensi dell'art. 1, co. 1, ult. per., della l. n. 20/1994.

3. Ancora, in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal dott. Maurizio PROVERA. Risulta dagli atti

che la sottoscrizione dell'atto di citazione in appello, così come l'autenticazione della firma dell'assistito che ha conferito procura speciale alle liti, nonché la notificazione dello stesso atto di appello e del decreto di fissazione d'udienza (dfu) alle altre parti in causa sono state effettuate dall'Avv. Stefano Allegra che non risultando iscritto all'albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori è, dunque, privo dello *jus postulandi* (così, Cass. civ., sez. lav., sent. n. 17317 del 19 agosto 2020). Poiché nell'atto di citazione in appello manca la firma dell'Avv. Stefania Contaldi indicata come codifensore, che invece è regolarmente iscritta invece nel predetto albo speciale, l'atto in questione è dunque nullo (così, Cass. civ. sent. n. 17317/2020 cit; in termini, Cass. civ., sez. III, sent. n. 15718 dell'11 luglio 2006; *Id.*, sent. n. 25385 del 12 ottobre 2018).

3.1. Il Collegio rileva, tuttavia, che il dott. PROVERA risulta comunque costituito in giudizio in qualità di appellato nel giudizio di appello incidentale proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, avendo provveduto in tal senso il difensore Avv. Stefania Contaldi mediante deposito, nel corso dell'udienza pubblica, di apposito atto di costituzione in giudizio.

4. Prima di passare alla trattazione nel merito degli appelli, il Collegio ravvisa l'opportunità di svolgere alcune sintetiche considerazioni di carattere generale volte a puntualizzare la cornice giuridico-fattuale entro cui la vicenda per cui è giudizio si è svolta.

4.1. Giova, anzitutto, rilevare che nei casi in cui sia prospettato un

danno erariale da attività amministrativa illegittima, l'illegittimità del provvedimento amministrativo (e degli eventuali atti connessi e/o conseguenti, di natura amministrativa o negoziale o meramente materiale, necessari per la sua esecuzione) che vi avrebbe dato causa costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della configurabilità di una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli agenti amministrativi che, in varia guisa, hanno concorso alla sua adozione: non sussiste, infatti, alcun automatismo tra illegittimità del provvedimento e qualificazione della condotta di quest'ultimi come gravemente colposa, né tra illegittimità del provvedimento e qualificazione della diminuzione e/o mancato incremento patrimoniale subiti dall'amministrazione pubblica, cui è imputato il provvedimento amministrativo illegittimo o solo i suoi effetti, come danno erariale (in termini consimili, Corte dei conti, Sez. I giur. d'app., sent. n. 107 del 23 aprile 2024).

4.2. Vi sono tuttavia dei casi in cui è il Legislatore a porre in correlazione diretta il fatto stesso dell'illegittimità del provvedimento amministrativo e degli atti a esso connessi e/o conseguenti necessari per la sua esecuzione e il perfezionarsi di una ipotesi di responsabilità amministrativa in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi. Si tratta dei casi che i commentatori hanno definito di responsabilità amministrativa tipizzata, a connotazione sanzionatoria, nei quali è il Legislatore, al fine di assicurare la piena realizzazione degli scopi perseguiti, massimamente di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e di disincentivazione di prassi amministrative

sostanzialmente elusive di vincoli e limiti posti dalla normativa di settore, a stabilire, quale conseguenza che discende direttamente dall'esecuzione di atti gestori adottati in violazione di una o più disposizioni normative di cui il Legislatore ha inteso presidiare la rigorosa osservanza, l'insorgenza di una responsabilità amministrativa a carico dei dirigenti che hanno concorso alla loro adozione.

4.3. Tra questi casi va, senz'altro, annoverato quello che qui occupa. A partire dal 1° novembre 2013, per effetto delle modifiche introdotte dal co. 2 dell'art. 4, rubricato "*Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego*", del d.l. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 125/2013, il co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 prevede espressamente, infatti, che la violazione delle sue disposizioni comporta le medesime conseguenze che il co. 5-*quater* dell'art. 36 del medesimo testo legislativo riserva all'ipotesi in cui sia accertato il ricorso abusivo ai contratti di lavoro flessibile: nullità dei contratti stipulati e responsabilità amministrativa per i dirigenti amministrativi che hanno dato causa a siffatta violazione.

4.3.1. Tale conseguenza, immediata e diretta, è stata peraltro successivamente ribadita dal Legislatore mediante un ulteriore modifica dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001. A decorrere dal 22 giugno 2017, il terzo periodo del co. 6 dell'art. 7 citato, come modificato dall'art. 5, rubricato "*Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", del d.lgs. n. 75/2017, stabilisce che il ricorso ai

contratti di cui comma in questione per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

4.4. In altri termini, l'accertamento da parte del giudice munito della relativa giurisdizione (contabile per la responsabilità amministrativa; ordinaria per la nullità dei contratti), che nel caso sottoposto alla sua cognizione il conferimento di un incarico esterno è avvenuto in violazione delle disposizioni contenute nel co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, determina, secondo il noto meccanismo procedimentale di produzione degli effetti giuridici "norma-fatto-effetto", le conseguenze giuridiche dianzi descritte.

4.5. Inoltre, in merito al tematica qui trattata, questa Sezione ha affermato che *"(…) secondo un principio che può ormai ritenersi di portata generale nella gestione delle pubbliche risorse conseguenti alla deliberazione e conferimento di un incarico professionale, tale possibilità presuppone – oltre la coerenza dell'oggetto dell'incarico con le competenze e finalità attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; la previsione della durata, luogo, oggetto specifico e congruo compenso della collaborazione; la trasparenza degli affidamenti - l'accertata impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente. In caso contrario, si viola una delle forme di manifestazione del principio di buon andamento, ed in particolare quella secondo la quale l'amministrazione deve svolgere le funzioni ad essa assegnate dalla legge con le risorse (finanziarie, umane e strumentali) interne all'organizzazione. È infatti, possibile derogare a tale principio solo nei rari*

casi di impossibilità di provvedere col personale dipendente, impossibilità che ricorre solo quando essa risulti oggettivamente accertata con procedure formali che ne diano motivatamente conto (cfr. ex plurimis Sez. II n. 291 del 2012)." (sent. n. 381/2021).

4.5.1. Si è, altresì, precisato che gli incarichi conferiti a soggetti esterni alla p.a. "*(…) possono sì rappresentare un'opzione operativa percorribile, ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni, ovvero: la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l'esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione condotta sulle professionalità in servizio; la complessità dei problemi da risolvere, che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno; l'indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; l'indicazione della sua durata; la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione. Tali condizioni, che per la giurisprudenza costituiscono altrettanti presupposti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamente esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferimento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costituirne il supporto motivazionale.*" (sent. nn. 273/2023 e 126/2024).

4.6. Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche vanno quindi esaminati gli odierni appelli.

5. Con l'appello principale, la difesa del dott. Giulio BONELLI, censura la sentenza impugnata sotto diverse angolature.

5.1. Ne lamenta, in primo luogo, il difetto di motivazione in punto di qualificazione della condotta del proprio assistito come gravemente

colposa, poiché siffatta qualificazione discenderebbe dalla mera sottoscrizione, nella sua qualità di direttore generale p.t. dell'Azienda sanitaria biellese delle deliberazioni ritenute illegittime e fonte di danno erariale. Il Giudice di prime cure non avrebbe, infatti, considerato il fatto che il direttore generale, in ragione del ruolo strategico ricoperto e della funzione di indirizzo generale che svolge all'interno dell'organizzazione aziendale di cui è il vertice amministrativo, non può essere ritenuto responsabile per avere sottoscritto atti che non sono a egli direttamente riferibili, stante l'esistenza di altre figure, ai sensi della l. n. 241/90 e del d.lgs. n. 502/92, deputate alla verifica della correttezza dell'istruttoria compiuta e delle proposte di provvedimento che sono sottoposti alla sua attenzione.

5.2. Il motivo è infondato.

5.2.1. Ai sensi dell'art. 3, co. 1-*quater* e 1-*quinquies*, del d.lgs. n. 502/1992, il direttore generale ha la rappresentanza dell'Azienda sanitaria e la responsabilità della sua direzione e gestione complessiva. Il comma 6 dell'articolo citato stabilisce, altresì, che al direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione e al medesimo compete, in particolare, la verifica *"(…) della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa."*; inoltre, a conferma gli ampi margini di autonomia decisionale di cui gode il direttore generale in quanto intestatario esclusivo di tutti i poteri di gestione, il medesimo comma precisa che *"(…) il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti*

assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari.". La disposizione in esame è dunque inequivoca nell'attribuire al direttore generale la competenza esclusiva all'adozione di tutti gli atti di c.d. "amministrazione attiva" (tra cui, dunque, i provvedimenti amministrativi) che concernono l'Azienda sanitaria al vertice della quale è posto, di cui egli, pertanto, assume le relative responsabilità secondo gli ordinari criteri di imputazione giuridica.

5.2.2. Deriva da quanto sopra, dunque, la correttezza della sentenza impugnata che ha ravvisato l'elemento soggettivo della colpa grave in capo all'odierno appellante principale per avere adottato i provvedimenti amministrativi considerati fonte del danno erariale in contestazione e per avergli imputato, in ragione della qualifica posseduta di direttore generale, il 40 per cento dell'ammontare del danno erariale così cagionato.

5.3. In secondo luogo, la difesa dell'odierno appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto accertata la violazione delle disposizioni del co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 con riferimento sia alla deliberazione n. 566 del 29 ottobre 2015 che alla deliberazione n. 115 del 22 aprile 2016. Opina in proposito che l'organigramma dell'Azienda, versato in atti, dimostrerebbe che all'interno della Azienda non vi erano professionalità specifiche né per le svolgimento dell'incarico di "Project Manager" (deliberazione n. 566/2015), né per quello di collaboratore tecnico deputato all'organizzazione degli strumenti manageriali delle attività

produttive e della logistica per le esigenze della S.C. "Amministrazione e Controllo" (deliberazione n. 115/2016), affidato al medesimo professionista esterno nelle more della costituzione dell'ufficio di "Operation Manager" (ufficio a cui sarebbe stato assegnato un collaboratore tecnico di categoria D di ruolo e a tempo pieno per il cui reclutamento era stato indetto un apposito concorso pubblico). Inoltre, gli incarichi di cui si tratta avevano natura temporanea (complessivamente hanno avuto una durata complessiva inferiore a un anno, da ottobre 2015 ad agosto 2016) e, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, ricorrevano nella specie i presupposti di specificità, straordinarietà e urgenza per l'affidamento di tali incarichi all'ing. Poggialini: e ciò sarebbe ampiamente motivato nelle determinazioni citate ed emergerebbe dagli obiettivi riscontri dell'operato del suddetto professionista. La legittimità dei provvedimenti amministrativi in esame, prosegue la difesa, comporterebbe, dunque, anche l'assenza di un effettivo danno erariale.

5.4. Il motivo è parzialmente fondato.

5.4.1. Ad avviso del Collegio, infatti, la sentenza impugnata è meritevole di riforma nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità amministrativa dell'appellante in riferimento anche alla deliberazione n. 566 del 29 ottobre 2015 da egli adottata in qualità di Direttore generale p.t. dell'ASL Biella, eseguita con la sottoscrizione, avvenuta in data 17 novembre 2015, di un apposito *addendum* all'originario contratto di prestazione libero professionale stipulato tra le parti il 24 aprile 2013, e con scadenza, per effetto di ripetute proroghe, il 24 aprile

2016, con il quale il succitato professionista esterno si impegnava "*(…) altresì a collaborare con l'A.S.L. "B1" ricoprendo la figura di Project-Manager, ponendosi come punto di riferimento e mediazione tra le necessarie tematiche sanitarie e tecnologiche applicative, componenti la piattaforma Babele*" dietro il riconoscimento di un compenso aggiuntivo preventivato di euro 10.080,00, oltre accessori di legge.

5.4.2. Ritiene il Collegio che l'attento esame della documentazione versata in atti conduca, all'opposto di quanto valutato in proposito dal Giudice di prime cure (secondo cui tale deliberazione, analogamente a quelle concernenti l'originario incarico e le successive proroghe della sua durata, era da considerarsi illegittima per difetto assoluto dei presupposti legittimanti il conferimento dell'incarico di cui si tratta ai sensi del citato co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001), a ravvisare nella specie la ricorrenza: a) tanto delle motivate condizioni di urgenza, legittimanti, alla stregua dell'art. 4, prf. B, n. 1) del "*Regolamento per il conferimento di lavoro autonomo, libero professionali, di collaborazione coordinata e continuativa od occasionale*" di cui all'allegato 1 alla deliberazione D.G. ASL "B1" n. 715 del 24 novembre 2008, in vigore *ratione temporis*, l'affidamento diretto dell'incarico in questione a un soggetto estraneo all'Azienda sanitaria (scelta ricaduta poi sull'ing. Poggialini, che, come già rilevato, intratteneva con l'Azienda sanitaria biellese un rapporto di collaborazione sulla base di un contratto di prestazione libero professionale stipulato poco più di 2 anni prima); b) quanto dei presupposti di legge stabiliti dal citato co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, posto che, come si evince pianamente dalle

motivazioni del provvedimento amministrativo in esame, che *in parte qua* riproduce in maniera sintetica il contenuto degli atti amministrativi a esso presupposti (proposta del dirigente competente, dott.ssa ZAMPESE; nota del dirigente p. t. della Direzione Sanità – Settore Logistica, Edilizia e Sistema Informativi della Regione Piemonte prot. n. 17012/ A1405A del 10 settembre 2015, con oggetto: "*Progetto SIRPED di attuazione delle previsioni del DM 2 novembre 2011 – ulteriori disposizioni in ordine alla gestione in dematerializzata del ciclo di vita della prescrizione di specialistica ambulatoriale*", indirizzata, tra l'altro, alle Direzioni generali e ai Responsabili IT di tutte le Aziende sanitarie regionali, che fissava, tra l'altro, al 30 aprile 2016 il termine entro cui doveva essere completata la gestione in dematerializzazione dell'intero ciclo di vita della prescrizione specialistica), aveva un oggetto ben specifico e circoscritto ed era delimitato temporalmente in maniera coerente con il serrato cronoprogramma stabilito nella citata nota regionale.

5.4.3. In definitiva, se certamente può ritenersi dubbia l'appropriatezza della modalità prescelta per conferire l'incarico in questione all'ing. Poggialini, ciò non elide il fatto che, pur innestandosi su un preesistente contratto di prestazione libero professionale esecutivo di precedenti provvedimenti amministrativi (tanto di conferimento d'incarico quanto di proroga della relativa durata) illegittimi, l'oggetto, la durata e il compenso per tale diverso incarico risultano pianamente distinti e autonomi rispetto a quelli originariamente pattuiti.

5.4.4. Stante la legittimità della deliberazione di cui si tratta, e

dimostrato in atti che il professionista esterno ebbe a svolgere le prestazioni integrative in parola, la spesa sostenuta dall'Azienda sanitaria biellese per remunerare siffatto professionista a tale titolo non può qualificarsi danno erariale, di tal ché il relativo importo, quantificato dalla sentenza impugnata in complessivi euro 11.842,13 e non oggetto di contestazione da alcuno, andrà detratto dall'ammontare del danno erariale che il Giudice di prime cure ha complessivamente accertato prima di applicare la regola di giudizio di cui all'art. 1, co. 1-*bis*, della l. n. 20/94.

5.4.5. Ne consegue la riforma della sentenza impugnata con specifico riferimento all'ammontare della condanna pronunciata nei confronti dell'odierno appellante principale, che è dunque rideterminata *in mitius* nella somma di euro 8.323,25. Su detta somma andranno poi calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come statuito dal Giudice di prime cure.

5.5. La sentenza gravata è meritevole di conferma, invece, con riferimento alla deliberazione n. 151 del 22 aprile 2016, con oggetto "*Proroga del contratto con l'ing. Giovanno Poggialini, approvato con deliberazione n. 185 del 09.04.2013*", adottata dall'odierno appellante principale su proposta dell'appellante incidentale dott. SCARPETTA, in qualità di Direttore p.t. della S.C. "Amministrazione e Controllo", e su parere favorevole dell'appellante incidentale avv. POGGIO, nella sua qualità di Direttore amministrativo p.t.

5.5.1. Emerge chiaramente, fin dalla lettura del suo oggetto, dianzi riprodotto, che la deliberazione in esame ha disposto la proroga di

ulteriori 4 mesi della durata dell'originario contratto di prestazione libero professionale sottoscritto dall'Azienda sanitaria biellese con l'ing. Poggialini in data 23 aprile 2013 in esecuzione della deliberazione n. 185 del 9 aprile 2013. Tale provvedimento amministrativo, dunque, già solo per tal motivo, è stato adottato in aperta violazione della disposizione di cui alla lett. c), seconda e terza proposizione, del co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, che vietava, come ancora oggi vieta, tanto il rinnovo quanto la proroga degli incarichi individuali conferiti a soggetti esterni alla p.a., salvo che in via del tutto eccezionale - e dunque trattasi di ipotesi di stretta interpretazione - quest'ultima si renda necessaria per il tempo strettamente occorrente a completare il progetto per cui era stato conferito l'incarico, e, comunque, senza ulteriori oneri finanziari per l'amministrazione pubblica conferente (ed è questo il significato da attribuire alla proposizione, contenuta nella disposizione normativa in discorso, "*ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico*.").

5.5.2. Ma non solo. La disamina del contenuto del provvedimento amministrativo in questione e degli atti presupposti a cui fa espresso riferimento - in particolare, la proposta proveniente dal menzionato Direttore p.t. della S.C. "Amministrazione e Controllo", ing. SCARPETTA, odierno appellante incidentale – dimostra altresì che, a dispetto delle suggestive espressioni con le quali erano descritti (tanto nel provvedimento amministrativo in esame che nel contratto di proroga sottoscritto il 17 maggio 2016), gli ulteriori compiti e attività di natura tecnico-amministrativa, aggiuntivi a quelli precedentemente

affidati, che il citato professionista, nel medesimo periodo temporale, avrebbe dovuto disimpegnare dietro incremento dell'originario compenso (e difatti i 4.000 euro oltre accessori di legge al mese previsti per l'integrazione contrattuale andavano a sommarsi al compenso stabilito dall'originario contratto che è stato corrisposto al professionista esterno in proporzione alla durata della disposta proroga, per un complessivo esborso di euro 34.680,33 lordi, come da prospetto in atti redatto dagli uffici competenti dell'Azienda sanitaria biellese), avevano senz'altro natura ordinaria, non inerivano a un obiettivo e/o progetto specifico e determinato e né implicavano lo svolgimento di prestazioni altamente qualificate. Con il che, anche relativamente all'integrazione contrattuale, la deliberazione in esame appare illegittima in quanto adottata in violazione delle disposizioni di cui alle lett. a) e c), prima proposizione, del co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001.

5.5.3. D'altronde, nella specie non ricorrevano neppure motivate ragioni di urgenza che avrebbero potuto, ai sensi dell'art. 4, prf. B, n. 1) del citato regolamento aziendale in materia, in vigore *ratione temporis,* legittimare un affidamento diretto, come è avvenuto per l'adozione della deliberazione n. 566/2015, non potendosi qualificare tali lo svolgimento di funzioni ordinarie in attesa della costituzione del nuovo ufficio di "Operation Manager" al quale sarebbe stato poi assegnato il vincitore del concorso pubblico appositamente indetto con determinazione dirigenziale n. 196 del 18 aprile 2016 per il reclutamento di un collaboratore tecnico-professionale di categoria D

(che è risultato poi essere il medesimo professionista esterno, la durata del cui contratto di prestazione libero professionale, stipulato con l'Azienda sanitaria biellese nell'aprile 2013, era stata ininterrottamente prorogata fino all'11 novembre 2016, data della sua assunzione in ruolo nella medesima Azienda).

5.5.4. Né tantomeno alcuna reale previa ricognizione delle professionalità disponibili interne all'Azienda e, dunque, alcun accertamento circa l'impossibilità oggettiva del loro utilizzo in concreto erano stati effettuati, con conseguente violazione delle disposizioni di cui alla lett. b) del co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e agli artt. 3, lett. b, e 4, prf. A, n. 1), del più volte menzionato regolamento aziendale in materia, in vigore *ratione temporis,* non potendosi ritenere succedaneo di tali attività ricognitiva e accertativa l'asserzione, contenuta nella già menzionata proposta del Direttore p.t. della S.C. "Amministrazione e Controllo", ing. SCARPETTA, odierno appellante incidentale, e nella stessa deliberazione in esame, che non fosse disponibile in Azienda un supporto "altamente qualificato" per lo svolgimento di compiti e attività inerenti ai numerosi ambiti ivi descritti.

5.6. In terzo luogo, la difesa del dott. BONELLI lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la compensazione integrale del danno erariale contestato con i vantaggi comunque conseguiti dall'Azienda sanitaria biellese per effetto delle prestazioni altamente qualificate rese nel periodo temporale considerato dal più volte menzionato professionista esterno.

5.7. Il motivo è infondato.

5.7.1. Premette il Collegio che l'orientamento di una parte della giurisprudenza contabile secondo cui l'art. 1, co. 1-*bis*, della l. n. 20/94 avrebbe riconosciuto la complessità degli interessi e dei fini perseguibili con l'attività amministrativa, imponendo al Giudice contabile, una volta accertato il danno erariale, di valutare globalmente gli effetti prodotti, e, dunque, nei termini più ampi possibili ("comunque"), l'*utilitas* conseguita, è stato disatteso dalla Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte, ad avviso delle quali *"(…) la valutazione del giudice dell'accertamento di una utilitas per l'ente non si pone nei termini civilistici della compensatio lucri cum damno, che presuppone un conflitto fra interessi paritetici, ma secondo i principi propri del settore, dovendosi escludere che essa possa sorgere sic et simpliciter dalla mera corresponsione di emolumenti non dovuti. Appare, infatti, a questo Collegio, in coerenza con gli insegnamenti di queste Sezioni Riunite, che la valutazione dell'utilità che l'ente pubblico abbia tratto dall'attività lavorativa di un dipendente cui illecitamente sono stati corrisposti emolumenti non va effettuata sulla base di un parametro meramente civilistico, poiché a differenza dei rapporti fra privati, nei rapporti pubblicistici l'utilità gestoria deve essere valutata secondo i parametri fissati dalla legge a tutela di preminenti interessi pubblici quali sono apprezzati in primo luogo dallo stesso legislatore*."(sent. n. 24/2020/QM).

5.7.2. Ciò posto, osserva il Collegio come l'argomento speso in proposito dalla difesa dell'appellante principale a sostegno della censura in esame sia privo di pregio, considerato che, per le ragioni

sopra esposte, l'illiceità dei contratti stipulati con l'ing. Poggialini e l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi di cui i primi costituivano esecuzione (con la sola eccezione, come si è detto, del contratto del 17 novembre 2015 stipulato in esecuzione della deliberazione n. 566 del 29 ottobre 2015) discende, tra le altre cose, dal fatto che non vi è alcuna dimostrazione in atti che le prestazioni disimpegnate dal suddetto professionista non avrebbero potuto essere svolte da una o più unità del personale dipendente dell'Azienda sanitaria biellese, senza pregiudizio per l'ordinario svolgimento delle attività e dei servizi di competenza dell'Azienda stessa e senza aggravio di spese (o costi in termini di contabilità economica) per quest'ultima. In questa prospettiva, dunque, l'argomentazione suggestiva che *"(…) qualora le predette prestazioni non fossero state affidate e svolte dall'ing. Poggialini, avrebbero comunque dovuto essere eseguite da un diverso soggetto che, anche nel caso in cui fosse stato specificatamente assunto oppure diversamente selezionato, avrebbero comunque comportato un costo quantomeno equivalente rispetto a quello contestato nel presente procedimento quale ipotetico danno erariale (…)*", è altrettanto destituita di fondamento.

5.7.3. Del pari, infondata è anche l'affermazione che le prestazioni rese dal menzionato professionista fossero connotate da "alta qualificazione tecnica" e che la specifica competenza di dettaglio che il medesimo ha potuto garantire era tale da rendere la sua prestazione sostanzialmente infungibile (così a pag. 18 dell'atto di citazione in appello). Tale deduzione, infatti, si risolve in una mera asserzione

priva di riscontro obiettivo, non essendo la documentazione prodotta in giudizio idonea a fornire la prova della fondatezza della stessa, bensì eventualmente la prova dell'esatto adempimento da parte del professionista esterno degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della propria controparte (e, dunque, che egli ha effettivamente svolto le prestazioni di volta in volta richieste dai vari dirigenti dell'Azienda sanitaria biellese).

5.7.3.1. A tale ultimo riguardo, al Collegio non pare superfluo ricordare come dall'esame della deliberazione n. 211 del 26 aprile 2012 con la quale fu indetta una selezione pubblica per la formulazione di una graduatoria per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione per attività a supporto della S.O.C. "Approvvigionamento beni e servizi economali", all'esito della quale l'ing. Poggialini risultò primo classificato, si ricava testualmente che le attività richieste al professionista esterno fossero "*di supporto alla gestione delle procedure di gara per l'approvvigionamento servizi economali e arredi tecnici e amministrativi*" per il nuovo ospedale di Biella. Attività, dunque, pacificamente rispondenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva del comparto SSN per i profili professionali sia del ruolo amministrativo che di quello tecnico del personale di categoria D, tant'è che tra i requisiti richiesti ai fini della ammissione alla selezione l'avviso pubblico di cui si discorre non contemplava minimamente il possesso della laurea magistrale in ingegneria o comunque di una laurea magistrale corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, bensì una laurea magistrale *tout*

court, oltre a un'esperienza nell'ambito delle aziende sanitarie almeno quinquennale "*in attività tecnico amministrativa e di progetto*", e alla conoscenza di *software* "*di gestione amministrativo contabile*" e della lingua inglese. È ciò è stato correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata ed eccepito dalla Procura generale nelle sue conclusioni scritte e durante la discussione orale svoltasi all'udienza pubblica.

5.7.4. Peraltro, la riconducibilità delle prestazioni rese dall'ing. Poggialini all'ambito degli ordinari compiti e attività cui è destinato il personale di categoria D del ruolo amministrativo e di quello tecnico delle Aziende sanitarie trova indiretta conferma nella "singolare" corrispondenza, in atti, intrattenuta dall'odierno appellante con la Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Personale del SSR della Regione Piemonte tra il gennaio e il febbraio 2016. Difatti, mentre con la nota prot. n. 598/16 dell'11 gennaio 2016, egli aveva chiesto alla predetta Direzione regionale il rilascio con urgenza dell'autorizzazione a indire un concorso pubblico per l'assunzione di un dirigente ingegnere da destinare al costituendo ufficio "Operation Manager", motivando enfaticamente sulle caratteristiche di complessità, di rilevanza e di incidenza sugli assetti organizzativi esistenti dei compiti e delle attività che il vincitore del concorso avrebbe svolto, con la nota prot. n. 5197/16 del 16 febbraio 2016 – a distanza, dunque, di poco più di un mese, giorni festivi compresi - il medesimo aveva comunicato alla Regione che "*(…) l'Azienda ha proceduto ad una rivalutazione della necessità organizzativa e della*

professionalità che meglio potrà essere espressa nell'ambito della organizzazione e delle funzioni di competenza dell'operation manager. In particolare, (…), si ritiene che le attività che saranno affidate potranno essere meglio coniugate da un Collaboratore Tecnico anziché da un Dirigente Ingegnere (…).".

5.8. In quarto luogo, la difesa dell'odierno appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere proceduto alla quantificazione del danno erariale al lordo delle ritenute fiscali, giacché le trattenute operate dall'Azienda sanitaria biellese sul compenso spettante al proprio assistito sono andate a beneficio dell'Erario statale.

5.9. Il motivo è infondato.

5.9.1. La sentenza impugnata è meritevole di conferma sul punto in quanto risulta conforme a quanto statuito in proposito dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale di questa Corte nella già citata sentenza n. 24/2020/QM, che questo Collegio condivide, a giudizio delle quali nel caso in cui lesione consista in un esborso non dovuto "*(…) è all'onere complessivamente sopportato dall'Amministrazione che occorre avere riguardo per individuare l'effetto pregiudizievole generato dalla condotta censurata. L'esborso, con ogni evidenza, comprende anche gli importi dovuti per ottemperare agli obblighi tributari e contributivi: questi ultimi concorrono, al pari delle altre causali, a gravare sul bilancio come componente negativa.*", soggiungendo in proposito che "*(…) il pagamento di tributi o altri oneri contributivi rappresenta l'adempimento di un'obbligazione che nasce ed esaurisce i suoi effetti nell'ambito del rapporto che, nonostante la*

temporanea partecipazione dell'Ente danneggiato per gli adempimenti accessori e strumentali, vede come unici soggetti coinvolti l'Amministrazione fiscale/previdenziale, da un lato, ed il soggetto passivo dall'altro. Difetta, dunque, in questi casi l'identità (soggettiva e oggettiva) del fatto generatore che la giurisprudenza stessa individua quale presupposto indefettibile della citata "compensatio lucri cum damno" (in tal senso anche Sez. III app. n. 396/2016 e Sez. I app. n. 280/2017).".

6. La decisione di parziale accoglimento dell'appello principale del dott. BONELLI a motivo della riconosciuta legittimità della deliberazione n. 566 del 29 ottobre 2015 determina, conseguentemente, l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla difesa della dott.ssa Elvira ZAMPESE. Appello che, peraltro, risulta fondato anche per una ragione autonoma e distinta.

6.1. Ritiene, infatti, il Collegio che il Giudice di prime cure abbia errato nel qualificare giuridicamente la nota della dott.ssa ZAMPESE del 13 ottobre 2015, indirizzata alla Direzione generale, quale atto di proposta di conferimento all'ing. Poggialini dell'incarico di "Project Manager", posto che il tenore letterale tanto della nota in questione, quanto del preambolo del provvedimento amministrativo asseritamente proposto, in cui è riportato che l'affidamento dell'incarico *de quo* avveniva "*su propria iniziativa istruttoria*" del Direttore generale p.t., smentisce tale approdo interpretativo. Sul punto è, peraltro, concorde la Procura generale, che nelle proprie conclusioni scritte ha chiesto espressamente l'accoglimento dell'appello incidentale in parola.

6.2. Ne consegue la riforma della sentenza impugnata anche nella parte

in cui ha accertato la responsabilità amministrativa dell'appellante incidentale in parola e ne ha disposto la condanna al pagamento di euro 2.842,12 in favore dell'ASL di Biella; per l'effetto, la domanda proposta nei suoi confronti dalla Procura regionale piemontese in qualità di dirigente proponente la deliberazione n. 566 del 29 ottobre 2015 è dunque respinta.

7. Quanto all'appello incidentale spiegato dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte, va preliminarmente vagliata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle difese dei dottori Anna CERIA, Lelia CAPOZZA e Angelo PENNA per violazione dell'art. 190, co.1 e 2, c.g.c.

7.1. L'eccezione è infondata.

7.1.1. Ai fini della sua ammissibilità, il requisito della specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda l'appello si intende soddisfatto tante quante sono le volte in cui i motivi di censura esposti nell'atto introduttivo del grado di giudizio in questione siano tali da rendere intellegibili le ragioni per le quali, nella prospettiva dell'appellante, la sentenza impugnata, nella sua interezza o in alcuni suoi capi, parti o punti, sia meritevole di riforma; e ciò ponendo in evidenza gli errori, sia di giudizio, attinenti tanto all'interpretazione dei fatti allegati e delle norme giuridiche sostanziali applicate, quanto alla correttezza logico-giuridica del percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione, che di procedura, riguardanti le norme processuali rilevanti nella specie, in cui sarebbe incorso il Giudice di prima cure, i quali, ove non fossero stati commessi, avrebbero

determinato un esito della causa differente e favorevole (o più favorevole) all'appellante.

7.1.2. Nel caso che occupa, la disamina dell'atto di citazione in appello della Procura regionale piemontese, odierna appellante incidentale, consente di ritenere ampiamente assolto l'onere di specificità di cui all'art. 190 c.g.c., posto che i formulati motivi di gravame consentono al Collegio e alle altre parti del giudizio di comprendere quali siano i capi, parti o punti della sentenza impugnata nei confronti dei quali sono rivolte le censure, quali gli *errores in iudicando* in cui sarebbe incorso, secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, il Giudice di prime cure, e quale sarebbe stato l'esito del giudizio se la sentenza impugnata non fosse stata affetta dai prospettati *errores*.

7.1.3. In altri termini, l'appello incidentale all'esame contiene l'esposizione delle ragioni per le quali la Procura regionale odierna appellante incidentale ha inteso confutare e contrastare le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure a fondamento del suo convincimento, consentendo in tal guisa di individuare le statuizioni concretamente impugnate nonché le ragioni per le quali chiede la riforma della decisione impugnata.

7.2. Passando al merito, l'appello incidentale in esame è affidato a tre motivi di impugnazione.

7.3. Con il primo e secondo motivo, rubricati rispettivamente "*Errato esercizio del potere riduttivo; illegittimità dell'abbattimento della richiesta risarcitoria*" ed "*Errato esercizio del potere equitativo (ove ritenuto esercitato)*", la Procura regionale in parola si duole dell'erroneità del

capo della sentenza gravata nel quale è stata riconosciuta una compensazione parziale del danno erariale contestato, quantificata equitativamente nella misura del 40 per cento dell'ammontare di quest'ultimo, con il "vantaggio" che l'Azienda sanitaria biellese avrebbe ritratto dalle prestazioni rese dal professionista esterno, il quale, con la propria opera, avrebbe contribuito a dare "*maggiore fluidità ed efficienza al funzionamento delle diverse articolazioni della ASL che* [se ne] *sono avvals*e (…)".

7.3.1. Ad avviso della Procura regionale appellante incidentale, nel caso di specie non solo l'onere motivazionale rafforzato richiesto dall'esercizio del potere di cui all'art.1, co. 1-*bis,* l. n. 20/94 non sarebbe stato assolto dal Giudice di prime cure, ma sarebbero del tutto assenti le circostanze idonee a giustificarne l'esercizio, non potendosi queste rinvenire nella presenza agli atti del giudizio di una serie di progetti, di cui peraltro sarebbe ignoto l'effettivo svolgimento e il vantaggio arrecato all'Azienda sanitaria conferente.

7.3.2. Inoltre, nel caso in esame il Giudice di prime cure non avrebbe neppure indicato gli elementi esterni alla fattispecie antigiuridica che giustificherebbero una somministrazione della condanna in misura minore al danno erariale determinato, come invece richiede in proposito la giurisprudenza contabile (è citata in proposito Corte dei conti, Sezione prima giur. centr. d'app., sent. n. 184/2020).

7.3.3. Infine, il Giudice di prime cure avrebbe esercitato una possibilità che l'ordinamento non gli attribuiva, quale quella di procedere "*a un abbattimento "equitativo" della domanda risarcitoria*" (pag. 10 dell'atto di

citazione in appello incidentale), considerato che "*l'art. 1226 c.c. (…) rimette al prudente criterio valutativo del giudice di merito, non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alla peculiarità del caso concreto, si presenti difficoltosa (…)*". Circostanze queste, ad avviso della Procura regionale appellante incidentale, non sussistenti nel caso in esame.

7.3.4. Di qui, dunque, la richiesta riforma del capo in questione della sentenza impugnata.

7.4. I motivi sono infondati.

7.4.1. Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, che il Collegio condivide, l'operatività dell'art. 1, co. 1-bis, della l. n. 20/94 "*(…) presuppone la congiunta ricorrenza dei seguenti presupposti: a) accertamento dell'effettività dell'utilitas conseguita; b) unicità del medesimo fatto generatore tanto del danno quanto del vantaggio in relazione ai comportamenti tenuti, dovendo il vantaggio economico avere la stessa causa giustificativa dell'obbligazione risarcitoria (Cass. SSUU. nn. 12564 e 12567 del 22 maggio 2018); c) appropriazione dei risultati da parte della pubblica amministrazione che li riconosce; d) rispondenza dell'utilitas ai fini istituzionali dell'amministrazione che li riceve. Nello specifico, l'esistenza di un risultato vantaggioso non può affermarsi in termini apodittici e generici, dovendo essere dimostrata dal convenuto in giudizio, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti ex art.2729 c.c., costituendo un fatto diretto a ridurre la pretesa attrice, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della medesima (in termini, Corte conti, Sez. II App., n. 152/2020, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. App. Sicilia, n. 62/2023). In*

definitiva, i vantaggi conseguiti costituiscono fatti, da accertare con il criterio di una valutazione ex post, il cui onere probatorio, sia per la sussistenza che per la quantificazione, incombe sul convenuto, in base al tradizionale riparto previsto dall'art. 2697, comma 1, c.c., risolvendosi la richiesta di "compensatio lucri cum damno" in un'eccezione in senso proprio, relativa alla sussistenza di un fatto di natura modificativa del diritto risarcitorio azionato in giudizio (in termini, Corte conti, Sez. I App., n. 52/2024). I medesimi vantaggi non devono, infine, concretizzarsi in ipotetici risparmi, dovendo comportare un arricchimento reale (così, la già richiamata Corte conti, Sez. II App., n. 152/2020). (così, Corte dei conti, Seconda sez. giur. centr. d'app., sent. n. 65/2024; in senso conforme: *id.*, sent. nn. 144/2020 e 369/2023; *id.*, Prima sez. giur. centr. d'app, sent. n. 328/2020).

7.4.2. In continuità con la giurisprudenza di questa Sezione (sent. nn. 15/2008 e 603/2021), il Collegio ribadisce, inoltre, come il tenore letterale dell'art. 1, co. 1-*bis*, della l. n. 20/94 avvalori l'interpretazione secondo cui l'applicazione della regola di giudizio ivi espressa (secondo cui nel giudizio di responsabilità "*deve*" tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata, "*fermo restando il potere di riduzione*") preceda e si distingua dall'eventuale esercizio, da parte del giudice contabile, del potere riduttivo previsto dagli artt. 83, primo comma, del r.d. n. 2440/1923 e 52 del r. d. n. 1214/34, non abrogati dal codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016), il quale, dunque, si atteggia, come è stato icasticamente descritto, come "*un potere di riduzione di un danno previamente*

quantificato e non già di quantificazione di un danno" (in senso conforme, sent. Sez. II giurisd. centr. d'app., sent. n. 65/2024).

7.4.3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che, diversamente da quanto opinato dalla Procura regionale appellante incidentale, il capo di sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati, in quanto nella vicenda che occupa sono congiuntamente ricorrenti i quattro presupposti delineati dalla giurisprudenza contabile ai fini della corretta applicazione, da parte del Giudice contabile, della regola di giudizio di cui al menzionato art. 1, co. 1-*bis*, della l. n. 20/94.

7.4.4. Invero, a meno di non voler supporre l'esistenza di una collusione dolosa tra i dirigenti dell'Azienda sanitaria biellese convenuti nel presente giudizio e il professionista esterno, tale per cui l'accertamento positivo della corretta esecuzione delle prestazioni a egli richieste - accertamento che doveva necessariamente precedere, per ragioni logiche e giuridiche, la fase di liquidazione e pagamento delle fatture di volta in volta emesse dal professionista in questione – avveniva fittiziamente, per esempio mediante la redazione di atti ideologicamente falsi, ipotesi questa mai adombrata dalla Procura regionale, la consistente mole dei documenti versati in atti dimostra, come già rilevato in sede di disamina dell'appello principale, che l'ing. Poggialini ha effettivamente svolto i compiti e le attività per le quali gli fu conferito l'incarico, successivamente prorogato e integrato, di tal ché non può disconoscersi che il supporto da egli prestato ai dirigenti delle diverse S.O.C. dell'Azienda (nelle attività di studio e programmazione e nella elaborazione di atti preliminari e istruttori dei

provvedimenti di loro competenza per tutta la durata del rapporto di collaborazione), abbia fatto conseguire all'Azienda sanitaria biellese una effettiva *utilitas*, che il Giudice di prime cure ha inteso individuare ragionevolmente nella "*maggiore fluidità ed efficienza al funzionamento delle diverse articolazioni della ASL che* si *sono avvalse dell'opera del collaboratore*.".

7.4.5. Il Collegio reputa, inoltre, che il Giudice di prime cure non abbia esercitato nella specie alcun potere "equitativo" nei termini paventati dalla Procura regionale appellante incidentale. Ciò a cui ha proceduto il Giudice di prime cure, del tutto correttamente, è stato invece di utilizzare il criterio equitativo al fine di determinare, in termini monetari, l'incidenza sull'ammontare del danno erariale accertato dei riconosciuti "vantaggi" che l'Azienda sanitaria danneggiata ha ritratto dall'attività svolta dal collaboratore esterno, che, diversamente, sarebbe stato impossibile o altamente difficile stimare precisamente.

7.5. Con il terzo motivo, rubricato "*Mancata motivazione delle assoluzioni*", la Procura regionale appellante incidentale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata anche laddove ha respinto la domanda nei confronti dei convenuti cui era stata contestata la responsabilità amministrativa per avere indetto l'avviso pubblico di selezione che poi ha condotto al conferimento d'incarico al professionista esterno (dottori PEONA, PIUNTI e ZAMPERONE); per avere reso parere in qualità di direttore sanitario alle deliberazioni di proroga dell'incarico originario (dott. PENNA) e per avere materialmente sottoscritto per conto dell'Azienda sanitaria biellese i

contratti di prestazione libero professionale con l'ing. Poggialini (dottori CERIA e CAPOZZA).

7.5.1. Secondo la Procura regionale appellante incidentale, il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che: i) in *"(…) nessuno degli atti del procedimento di affidamento dell'incarico e delle sue proroghe (…) è contenuta un'analisi delle risorse a disposizione della struttura approvvigionamenti, né una specifica motivazione in ordine alla necessità di reperire all'esterno la risorsa che avrebbe dovuto svolgere l'incarico*." (pag. 12 dell'atto di citazione in appello incidentale); ii) l'avviso di selezione recava criteri di ammissione e di valutazione del tutto generici, ponendosi dunque in contrasto con il dettato normativo che legittima il ricorso delle pp.aa. a risorse esterne per attività e compiti che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze; iii) l'integrazione dell'originario contratto stipulato con il professionista esterno sarebbe avvenuta in elusione dei principi dell'evidenza pubblica, considerato che l'originario avviso di selezione non contemplava le prestazioni che poi sarebbero state oggetto dell'integrazione negoziale; iv) in base al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Azienda sanitaria di cui erano dipendenti e dei principi in materia di esclusività delle attribuzioni dirigenziali e relative responsabilità quali discendenti dal d.lgs. n. 165/2001, anche i dirigenti della Struttura complessa "Affari generali" che sottoscrissero i contratti di affidamento d'incarico hanno concorso alla realizzazione del fatto dannoso.

7.6. Il motivo è infondato.

7.6.1. Quanto alla posizione della dott.ssa PEONA, nei cui confronti il giudizio si è estinto per le ragioni in precedenza esposte, sono pienamente condivisibili le argomentazioni impiegate dal Giudice di prime cure per escludere la sua responsabilità amministrativa, essendo indubitabile che il contestato danno erariale sia stato generato dai provvedimenti amministrativi rispettivamente di conferimento e successiva proroga dell'incarico all'ing. Poggialini (e dalla loro esecuzione mediante la stipulazione dei conseguenti atti negoziali), rispetto ai quali l'avviso di selezione e l'atto di approvazione della graduatoria costituiscono dei meri antecedenti fattuali, privi di efficacia (con-)causale del danno erariale per il risarcimento del quale la Procura regionale ha agito in giudizio. E ciò a tacere del fatto che non vi è neppure corrispondenza tra l'oggetto dell'attività che il collaboratore selezionato avrebbe svolto ai sensi dell'avviso di selezione di cui si tratta e i compiti e le attività affidate al collaboratore esterno ai sensi della deliberazione n. 185 del 9 aprile 2013.

7.6.2. Analogamente è a dirsi per quanto riguarda la posizione dei dott. PIUNTI e PENNA, entrambi direttori sanitari, nei cui confronti il Giudice di prime cure ha condivisibilmente escluso la responsabilità amministrativa a essi contestata dalla Procura regionale piemontese.

7.6.2.1. Invero, quantunque il co. 1-*quinquies* dell'art. 3 del d.lgs. n. 502/92 stabilisca in generale che il direttore sanitario, al pari del direttore amministrativo, concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale, il co. 7 del medesimo articolo specifica che il direttore sanitario è un medico

che "*dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza*", mentre il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che "*dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale*". L'adozione di decisioni della direzione generale che riguardano la gestione delle risorse umane per esigenze prettamente amministrative o tecniche, come è avvenuto nel caso di specie, esula dunque dalle competenze del direttore sanitario, il cui parere positivo in tali circostanze si configura quale atto con il quale egli esprime, in qualità di responsabile dei servizi sanitari per le finalità indicate dalla citata norma, l'assenza di elementi ostativi, rispetto agli aspetti di competenza, all'assunzione, da parte della direzione generale, delle decisioni gestionali in questione.

7.6.3. Anche per quanto riguarda, infine, la posizione delle dottoresse CERIA e CAPOZZA la sentenza impugnata merita integrale conferma, stante la correttezza della motivazione con cui il Giudice di prime cure ha escluso la concorrente responsabilità amministrativa dei predetti dirigenti per avere sottoscritto, per delega di firma in quanto Direttori p.t. della S.O.C. "Affari generali", i contratti di volta in volta stipulati con l'ing. Poggialini.

7.6.3.1. Difatti, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure e sottolineato dalla difesa delle predette appellate nella memoria di costituzione nel presente grado di giudizio, la delega di firma è istituto del tutto distinto dalla delega di funzioni, difettando nella prima il trasferimento dell'esercizio di funzioni amministrative dal delegante,

che ne è titolare, al delegato.

7.6.3.2. La giurisprudenza amministrativa e quella di legittimità hanno da tempo chiarito che la differenza tra i due istituti. Quanto al primo, delega di firma, il Consiglio di Stato ha espresso l'avviso che esso "*(…) realizza un mero decentramento burocratico, poiché il delegato non esercita in modo autonomo e con assunzione di responsabilità poteri che rientrano nelle competenze amministrative riservate al delegante, ma agisce come sua longa manus ossia quale mero sostituto materiale del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza (…). La delega di firma, insomma, opera nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio per esigenze di buon andamento e di efficacia dell'azione amministrativa, che rischierebbe di essere meno spedita se ogni atto o provvedimento dovesse essere sottoposto alla firma del titolare dell'organo di vertice.*" (così, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7418 del 30 ottobre 2019). Analogamente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che si è in presenza di una delega di firma "*(…) quando un organo, pur mantenendo la piena titolarità circa l'esercizio di un determinato potere, delega ad altro organo, ma anche a funzionario non titolare di organo, il compito di firmare gli atti di esercizio dei potere stesso: in questi casi l'atto firmato dal delegato, pur essendo certamente frutto dell'attività decisionale di quest'ultimo, resta formalmente imputato all'organo delegante, senza nessuna alterazione dell'ordine delle competenze" (Cass., n. 6113/2005)*", mentre "*(…) l'istituto di diritto pubblico della "delegazione amministrativa" di competenze assume rilevanza esterna, ragion per cui si richiede che sia disciplinato per legge attuandosi, mediante adozione di un formale atto di delega, l'attribuzione ad un diverso ufficio od*

ente di poteri in deroga alla disciplina normativa delle competenze amministrative (c.d. delega di funzioni). Appare evidente la differenza fra le due figure: la "delega di firma" realizza un mero decentramento burocratico: il "delegato alla firma" non esercita, infatti, in modo autonomo e con assunzione di responsabilità i poteri inerenti alle competenze amministrative riservate al delegante, ma agisce semplicemente come "longa manus" - e dunque in qualità di mero sostituto materiale - del soggetto persona fisica titolare dell'organo cui è attribuita la competenza. L'atto di "delegazione della competenza" ha, al contrario, rilevanza esterna, essendo suscettibile di alterare il regime della imputazione dell'atto, al contrario di quanto si verifica nell'ipotesi della mera delega di firma, nella quale il delegante rimane l'unico ed esclusivo soggetto dal quale l'atto proviene e del quale si assume la piena responsabilità verso l'esterno." (così, Cass. civ., sez. V, sent. n. 11013 del 19 aprile 2019).

8. In ordine all'appello incidentale proposto dalla difesa dei dottori Gianfranco ZULIAN ed EUGENIO ZAMPERONE, esso è affidato a tre motivi d'impugnazione.

8.1. Con il primo e il secondo motivo, rubricati rispettivamente "*Con riferimento all'elemento oggettivo dell'illecito*" e "*Con riferimento all'elemento soggettivo: erronea affermazione della ricorrenza della colpa grave, priva di ogni concreta motivazione*", la difesa dei menzionati appellanti incidentali lamenta che il Giudice di prime avrebbe erroneamente affermato la responsabilità dei propri assistiti sulla base della ritenuta illegittimità delle deliberazioni di conferimento e di proroga dell'incarico conferito all'ing. Poggialini per ragioni formali.

8.1.2. Il Giudice di prime cure avrebbe in sostanza obliterato: i) la ricorrenza nel caso specifico di concrete esigenze tecnico-amministrative connesse alla messa in funzione del nuovo ospedale, che giustificavano il ricorso a una risorsa esterna; ii) la diretta correlazione dell'incarico conferito al professionista esterno con il completamento e la messa in funzione del Nuovo Ospedale (evincibile dal fatto che l'incarico fu conferito a distanza di quasi un anno dall'approvazione della graduatoria proprio perché è in tal momento che si verificarono le "punte di lavoro" che giustificavano il reperimento di una risorsa esterna, e che le spese relative al pagamento del compenso pattuito erano a carico di appositi fondi destinati all'apertura del nuovo nosocomio); iii) la considerazione della complessità e vastità delle implicazioni tecnico-amministrative che il trasferimento dal vecchio al nuovo ospedale comportava, giustificanti non solo lo svolgimento di più compiti e funzioni ma anche le proroghe disposte, tenuto conto che nonostante il nuovo ospedale fosse stato inaugurato nel 2014, gli acquisti del materiale tecnologico e i relativi collaudi non erano ancora stati ultimati.

8.1.3. Errati, altresì, sarebbero i rilievi del Giudice di prime cure secondo cui la funzione di supporto al Nucleo Tecnico cui fu adibito il professionista esterno con la deliberazione n. 185 del 9 aprile 2013 era ad ampio spettro, e come tale generica; all'interno dell'Azienda sanitaria di Biella ci fossero unità di personale, con professionalità analoga a quella del professionista esterno (ingegnere), che avrebbero potuto essere utilmente impiegate nelle attività cui il professionista

esterno fu poi adibito; non ricorressero le esigenze eccezionali e specifiche legittimanti il ricorso a personale esterno.

8.1.4. Infine, il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, ai fini dell'esclusione della colpa grave, che il Collegio dei revisori dell'Azienda non aveva sollevato alcuna obiezione in merito al contratto di affidamento e alle successive proroghe.

8.2. I motivi sono infondati.

8.2.1. Contrariamente a quanto opinato dalla difesa degli appellanti incidentali in parola, l'illegittimità delle deliberazioni di conferimento e di proroga dell'incarico conferito al professionista esterno è stata accertata condivisibilmente dal Giudice di prime cure sulla base del riscontro di una evidente contrarietà delle stesse rispetto al paradigma normativo rappresentato dall'art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001 e alle finalità a esso sottostanti.

8.2.2. Il Collegio ha già ampiamente motivato in sede di scrutino dell'appello principale le ragioni del frontale contrasto delle deliberazioni *de quibus* con le disposizioni contenute nel comma 6 del succitato articolo e, pertanto, a esse fa espresso rinvio, non senza evidenziare in questa sede come la mancanza di rilievi, almeno fino al marzo 2016, da parte del Collegio dei revisori sulle deliberazioni in questione non "dequota" la colpa grave di coloro che hanno concorso alla loro adozione in colpa lieve, stante l'inequivocità e chiarezza dei presupposti normativi legittimanti il conferimento di incarichi a professionisti esterni e le conseguenze giuridiche che la violazione delle pertinenti disposizioni normative comporta. Piuttosto, siffatta

mancanza di rilievi può essere denotativa di un non corretto esercizio dei doveri di vigilanza sull'operato dell'amministrazione da parte dell'organo di revisione contabile e dunque porsi in contrasto col modello delineato dalla disciplina codicistica in materia (art. 2403 c.c). Se così fosse, allora, come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, si dovrebbe considerare sussistente il concorso causale al danno erariale da parte del collegio sindacale *"(…) anche in virtù della ragionevole deduzione che se fossero stati per tempo rilevati gli evidenti profili di illegittimità, soprattutto in occasione dei primi incarichi, l'azienda ospedaliera avrebbe verosimilmente potuto effettuare diverse e più virtuose scelte gestionali al riguardo*." (così, Corte dei conti, Seconda sez. giur. centr. d'app., sent n. 207/2020). Ma poiché alcuno ha eccepito il possibile concorso causale alla verificazione del danno erariale per cui è giudizio dei componenti del collegio dei revisori dei conti in carica al tempo in cui furono adottate ed eseguite le deliberazioni illegittime più volte citate, la circostanza invocata dell'assenza di rilievi da parte di tale organo fino al marzo 2016 su tali deliberazioni è del tutto irrilevante ai fini qui considerati, non incidendo essa né sul piano dell'elemento soggettivo né su quello oggettivo della responsabilità amministrativa contestata.

8.3. Con il terzo motivo, rubricato "*Con riferimento alle istanze istruttorie. Omesso esame della richiesta dei convenuti e della rilevanze delle istanze stesse*", la difesa degli appellanti incidentali in discorso si duole che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di tenere nella debita considerazione il fatto che l'incarico di cui si tratta è stato

temporalmente concomitante con l'apertura del nuovo ospedale, e, pertanto, è rinnovata in questa sede la richiesta di informazioni all'ASL di Biella in merito al numero di contratti stipulati, gare sostenute, collaudi effettuati per ciascun anno dal 2010 al 2017 e al numero di macchinari installati e trasferiti dal vecchio al Nuovo Ospedale.

8.4. Il motivo è infondato.

8.4.1. Il Giudice di prime cure ha formato il proprio convincimento valutando la copiosa documentazione in atti prodotta dalle parti in causa secondo il proprio prudente apprezzamento. Tale documentazione, che risulta obiettivamente sufficiente e adeguata ai fini della decisione, in quanto consente una ricostruzione esaustiva della vicenda amministrativa per cui è giudizio, rende evidente la ragione per la quale esso ha condivisibilmente ritenuto non necessario esercitare nella specie la facoltà istruttoria di cui all'art. 94, co. 2, c.g.c. Pertanto, ad avviso del Collegio la richiesta istruttoria di cui si discorre, riproposta anche in questo grado di giudizio, non merita accoglimento.

9. L'appello incidentale proposto dalla difesa dell'ing. Stefano Piero SCARPETTA e dell'avv. Diego POGGIO è affidato a plurimi motivi.

9.1. In primo luogo, la difesa dei suddetti appellanti incidentali contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato erroneamente come illecito il comportamento tenuto dai propri assistiti. Diversamente da quanto ritenuto il Giudice di prime cure, la deliberazione n. 566 del 29 ottobre 2015 ha solo integrato l'oggetto del contratto di prestazione d'opera intellettuale già in essere con il professionista esterno, per una durata limitata (6 mesi) e per compiti

specifici e altamente qualificati; inoltre, la deliberazione n. 151 del 22 aprile 2016, di proroga dell'incarico originario di ulteriori 4 mesi e comunque fino all'assunzione di una unità di personale con il profilo tecnico-professionale occorrente, oltre ad avere avuto una durata molto breve (4 mesi), era puntuale e specifica nell'individuare le attività che l'incaricato esterno avrebbe dovuto svolgere, tutte attinenti alla riorganizzazione in modo tecnico dell'attività dell'Azienda sanitaria presunta danneggiata. Il Giudice di prime cure, in sostanza, non avrebbe valutato se tali deliberazioni erano illegittime e se tale illegittimità avesse una rilevanza tale da connotare in termini di illiceità il comportamento dei propri assistiti che avevano concorso alla loro adozione ed esecuzione.

9.2. Il motivo è parzialmente fondato con esclusivo riferimento alla deliberazione n. 566 del 29 ottobre 2015 per le ragioni ampiamente esposte in precedenza in sede di scrutinio dell'appello principale del dott. BONELLI, alle quali si fa rinvio.

9.3. In secondo luogo, la difesa in esame censura la sentenza impugnata laddove, sempre erroneamente, ha ravvisato nella condotta dei propri assistiti l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa per cui è giudizio. Il Giudice di prime cure, infatti, non avrebbe considerato che i propri assistiti hanno operato confidando nella legittimità e liceità di provvedimenti pregressi, adottati da altri soggetti, di cui essi non avevano motivo di dubitare.

9.4. Il motivo è infondato.

9.4.1. Il chiaro tenore delle disposizioni di cui al co.6 dell'art. 7 del d.lgs.

n. 165/2001 esclude, in radice, la possibilità di fraintendimenti circa la portata dei precetti ivi contenuti e delle violazioni commesse. Peraltro, trattandosi di provvedimenti amministrativi illegittimi i cui effetti erano circoscritti temporalmente, una volta venuti a scadenza i contratti stipulati con il professionista esterno, l'illecito erariale in contestazione avrebbe cessato di produrre ulteriori effetti dannosi; ma ciò non è accaduto, proprio perché, con decisioni del tutto autonome, gli appellanti incidentali in discorso, unitamente all'appellante principale, ciascuno per quanto di competenza, consentirono, illegittimamente, la prosecuzione del rapporto di collaborazione con l'ing. Poggialini fino alla sua assunzione in ruolo nell'Azienda sanitaria biellese.

9.5. In terzo luogo, la difesa degli odierni appellanti lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto una *compensatio lucri cum danno* pari al 40 per cento, considerato che è documentalmente provato dagli atti versati in giudizio che il professionista esterno *"(…) ha svolto, anche negli anni che qui interessano un'attività estremamente ampia ed articolata, sviluppando una pluralità di progetti strategici ben riportati in tutti gli atti processuali già depositati (…)"* (pag. 12 dell'atto di appello incidentale). Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere che nel caso di specie sussistesse un danno erariale.

9.6. Il motivo è infondato.

9.6.1. Il Collegio ritiene che il capo di sentenza impugnata sia immune dal vizio denunciato. Il Giudice di prime cure ha, infatti, nel caso di

specie adeguatamente motivato che la spesa che l'amministrazione danneggiata ha sostenuto sulla base di provvedimenti amministrativi illegittimi (e contratti, esecutivi dei primi, nulli) per remunerare il professionista esterno costituiva "*una duplicazione di spesa indebita, avendo retribuito nello stesso tempo i propri dipendenti ed il consulente esterno*". Avendo con tale motivazione inteso affermare la "disutilità" in radice della spesa di cui si tratta - affermazione che il Collegio condivide - il Giudice di prime cure ha applicato la regola di giudizio di cui all'art. 1, co.1-*bis*, della l. n. 20/94, tenendo conto solo dei "vantaggi" per così dire "di sistema" che l'amministrazione danneggiata avrebbe comunque ritratto dalla collaborazione del professionista esterno, protrattasi per oltre tre anni. E ciò ha fatto correttamente, atteso che, ad avviso del Collegio, in ragione della sua peculiarità, nella fattispecie di responsabilità amministrativa tipizzata per cui è giudizio non possono essere riconosciuti come "vantaggi" le prestazioni in sé rese dal collaboratore esterno. Pertanto, il motivo d'appello in appello va disatteso, con conseguente conferma in *parte qua* della sentenza impugnata.

9.7. In quarto luogo, la difesa degli appellanti incidentali in discorso si duole che il Giudice di prime cure avrebbe immotivatamente omesso di esercitare il potere riduttivo pur ricorrendone i presupposti, atteso che i propri assistiti "*si sono trovati ad operare all'interno dell'Azienda Sanitaria di Biella in un momento in cui era ancora in corso il procedimento di concreta riorganizzazione dell'attività ospedaliera all'interno delle nuove strutture e si doveva dare anche attuazione ad una serie di procedure*

informatizzate particolarmente delicate e complesse."

9.8. Anche il presente motivo è infondato.

9.9. Per pacifica giurisprudenza contabile non sussiste a carico del giudice l'obbligo di motivare il mancato esercizio del potere riduttivo di cui agli artt. 83, primo comma, del r.d. n. 2440/1923 e 52 del r.d. n. 1214/34. Ritiene, inoltre, il Collegio che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il relativo esercizio, stante la macroscopica illegittimità della deliberazione n. 151 del 22 aprile 2016 per le ragioni ampiamente esposte in sede di scrutinio dell'appello principale del dott. BONELLI, alle quali si rinvia.

9.10 Per effetto del parziale accoglimento nei limiti sopra indicati dell'appello incidentale in parola, la sentenza impugnata va riformata in relazione alla condanna pronunciata nei confronti dell'avv. POGGIO, che aveva espresso parere favorevole all'adozione deliberazione n. 566 del 29 ottobre 2015 in qualità di direttore amministrativo, la quale è conseguentemente rideterminata in euro 4.161,63 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo quanto statuito dal Giudice di prime cure.

10. L'appello incidentale proposto dalla difesa della dott.ssa Maria RAITERI è affidato, invece, a due motivi d'impugnazione.

10.1. Con un primo articolato motivo, rubricato "*Insussistenza e carenza degli elementi di responsabilità ascritti alla dr.ssa Ranieri (illiceità della condotta, nesso causale, profilo soggettivo e danno). Errore in fatto: travisamento ed erroneo apprezzamento dei fatti. Mancata considerazione di circostanze fondamentali. Errore in diritto: erronea applicazione dell'art. 7,*

co. 6, del d.lgs. n. 165/2001", la difesa dell'appellante incidentale in esame lamenta l'erroneità della sentenza impugnata laddove (pag. 21) avrebbe ritenuto che anche la condotta della propria assistita dovesse essere considerata antigiuridica per difetto nel caso di specie dei presupposti legittimanti il conferimento al professionista esterno l'incarico per cui è causa.

10.1.1. Difatti, osserva la difesa in esame, la sentenza impugnata, nell'individuare nei soli atti attuativi della procedura selettiva indetta nel 2012 la fonte del pregiudizio erariale per è causa, relegando la procedura selettiva a mero antecedente fattuale rispetto solo al conferimento dell'incarico e non anche alle sue successive proroghe, confermerebbe che *"(…) l'originaria richiesta avanzata dalla dr.ssa RAITERI, datata 8 marzo 2012, di assegnazione di un supporto esterno alla propria Struttura, a seguito della quale la Direzione dell'ASL indisse la menzionata procedura selettiva, non ha integrato alcuna condotta antigiuridica, né la stessa è stata produttiva di danno erariale per difetto del nesso di causa, come invece paventato dalla Procura contabile."* (pagg. 6 e 7 dell'atto di citazione di appello incidentale).

10.1.2. Peraltro, alcuna responsabilità può essere ascritta alla propria assistita in relazione al primo atto di affidamento della consulenza di cui si tratta, essendo evidente come l'oggetto dell'incarico assegnato al professionista esterno differisse da quello per cui ella formulò proposta con la citata nota dell'8 marzo 2012.

10.2. Sotto altro profilo, la difesa in esame rileva come nel caso di specie la propria assistita non avesse competenza, né il potere di effettuare

alcuna preliminare verifica della presenza di risorse interne adeguate, spettando esse alla S.C. per gli Affari Generali, deputata a vagliare la richiesta e formulare eventualmente la relativa proposta alla Direzione generale, alla S.C. Gestione del Personale e alla Direzione amministrativa per il parere di competenza. Pertanto, la richiesta della propria assistita doveva considerarsi *"(…) quale mero atto prodromico di impulso o iniziativa. È solo in relazione alla proposta di deliberazione (…) che potrebbero essere rinvenuti profili di responsabilità"* (pag. 13 dell'atto di appello incidentale).

10.2.1. E ciò varrebbe in particolare con riferimento alla deliberazione n. 276 del 2015, di seconda proroga dell'incarico *de quo*, di tal ché sarebbe evidente l'errore del Giudice di prime cure che nella impugnata sentenza qualifica la propria assistita come "dirigente proponente" la menzionata deliberazione (pag. 32 della sentenza). Deliberazione che, prosegue la difesa in parola, sarebbe in ogni caso conforme all'art. 7, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto motivata da oggettive esigenze di natura tecnico-amministrativa straordinarie non sostenibili dal personale interno, quali l'obiettivo di portare a pieno regime il funzionamento del nuovo ospedale di Biella, le gare per le cui forniture e i relativi collaudi si conclusero nell'agosto 2015, come da documentazione prodotta in giudizio.

10.2.2. La predetta conclusione sarebbe avvalorata dal fatto, continua la difesa in discorso, che se si pone a confronto la dotazione organica delle due strutture complesse dirette dalla propria assistita nel periodo di riferimento (2012-2015) e la dotazione organica della struttura

complessa in cui le prime sono successivamente confluite a partire dal 2018 emerge come la dotazione organica di quest'ultima sia superiore alla sommatoria di quella delle strutture complesse accorpate; il che starebbe a confermare come nel periodo storico nel quale è avvenuto il passaggio dal vecchio al nuovo ospedale, non vi era nelle due strutture complesse maggiormente coinvolte nella gestione del passaggio in questione personale sufficiente a far fronte alle innumerevoli attività tecnico-amministrative esorbitanti l'ordinaria amministrazione che tale passaggio richiedeva.

10.2.3. Inoltre, la propria assistita dal gennaio al giugno 2013, unitamente a 4 unità di personale della Struttura da lei diretta, fu assegnata funzionalmente alla Federazione Sovrazonale 4 e che nel giugno del medesimo anno alla medesima fu affidato l'incarico di RUP di tutte le gare inerenti a beni e servizi per il nuovo ospedale; inoltre, ella si avvalse della collaborazione del professionista esterno per solo 5 mesi, atteso che dal 12 ottobre 2015 fu assegnata alla S.C. "Attività Amministrative del Territorio". Peraltro, sarebbe destituita di fondamento logico, anche dal punto di vista della razionalità economica, l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui l'insussistenza dei caratteri di eccezionalità e straordinarietà legittimanti nella vicenda che occupa l'affidamento dell'incarico di cui si discorre si ricaverebbe, indirettamente, anche dalla circostanza che sia stato ritenuto necessario conferire incarico a un unico professionista anziché a diversi, e che il primo contratto è stato stipulato un anno dopo l'indizione dell'avviso di selezione.

10.3. Sotto ulteriore profilo, la difesa dell'odierna appellante incidentale sottolinea come gli argomenti sopra esposti depongono utilmente anche a favore dell'esclusione della rimproverabilità della sua condotta a titolo di colpa grave. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe errata anche laddove (a pagg. 26-29) ha ravvisato la colpa grave dei convenuti condannati, tra cui la propria assistita, per non essersi astenuti dal conferire e prorogare l'incarico esterno per cui è giudizio nonostante l'assenza dei presupposti legislativamente richiesti per procedere in tal senso, e la possibilità di far fronte alle necessità prospettate con il personale interno attraverso una tempestiva e adeguata programmazione e riorganizzazione delle risorse disponibili.

10.4. Il motivo è infondato.

10.4.1. In disparte il difetto d'interesse sulle questioni agitate in merito alla condotta della dott.ssa RAITERI rispetto alla richiesta, da ella rivolta nel 2012 all'allora Commissario dell'Azienda Sanitaria biellese, dott.ssa PEONA, di indire una procedura selettiva per acquisire un collaboratore esterno per le esigenze della S.O.C. di cui all'epoca era direttrice, stante il passaggio in giudicato del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa con riferimento al danno erariale derivante dalla esecuzione della deliberazione n. 185 del 9 aprile 2013 e, in parte, della deliberazione n. 280 del 23 aprile 2014, mette conto qui osservare che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa della suindicata appellante incidentale, il Giudice di prime cure ha

ineccepibilmente dato conto delle ragioni per cui la deliberazione di proroga n. 276 del 2015, adottata dal dott. ZAMPERONE su proposta della dott.ssa RAITERI e dietro parere favorevole del dott. ZULIAN (al pari della precedente n. 280 del 23 aprile 2014 e, ancora più a monte, della deliberazione n. 185 del 9 aprile 2013, e di quella successiva n. 151 del 22 aprile 2016) fosse illegittima, avuto riguardo non solo al chiaro divieto legislativo di rinnovo e/o proroga (se non a date condizioni e comunque a invarianza di spesa) degli incarichi conferiti ai sensi del co. 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 – che già di per sé costituisce circostanza dirimente – ma anche all'assenza dei presupposti stessi per il conferimento dell'incarico *de quo*.

10.4.2. Risulta *ex actis* che all'ing. Poggialini non fosse stato affidato alcun obiettivo o progetto specifico e definito, risolvendosi il suo compito nel supportare il Nucleo Tecnico consultivo, istituto dalla direzione generale nel 2013 quale proprio organo di *staff* per il coordinamento delle varie S.O.C. interessate dalla transizione dal vecchio al nuovo ospedale di Biella, per le finalità più diverse, enfaticamente definite "trasversali" alle varie strutture. E tale situazione di illegittimità, venutasi a determinare inizialmente con la deliberazione n. 185 del 9 aprile 2013, è stata perpetuata con le successive deliberazioni di proroga, tra cui la deliberazione n. 276 del 2015 che qui interessa.

10.4.3. Al di là del suindicato divieto e della riscontrata sostanziale genericità dell'oggetto dell'incarico che esse prorogavano, reputa il Collegio che le deliberazioni di cui si discorre avrebbero sempre

richiesto, prima della loro adozione, una puntuale analisi documentata, nella specie del tutto mancante, dell'impossibilità oggettiva di poter fare fronte alle "eccezionali e/o particolari necessità" con il proprio personale di ruolo. Difatti, quand'anche non vi fosse il divieto di proroga, la pubblica amministrazione non potrebbe procedere in tal senso solo sulla base della motivazione della permanenza delle condizioni di straordinarietà/eccezionalità che ne avevano giustificato inizialmente il ricorso, ma deve anche in questo caso previamente valutare l'impossibilità obiettiva di utilizzo del proprio personale di ruolo, atteso tra i doveri "manageriali" dei dirigenti amministrativi, e, in particolare, di quello apicale, rientra quello di analizzare, proporre e adottare le soluzioni organizzative più confacenti a evitare il ricorso a incarichi esterni e, a maggior ragione, la reiterazione di quelli ancora in corso di esecuzione.

10.4.4. Il Collegio osserva, altresì, che non corrisponde al vero la deduzione della difesa in esame secondo cui non spettasse alla propria assistita effettuare la preliminare verifica della presenza di risorse interne adeguate, e dunque verificare l'impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane interne. Tale deduzione trova, infatti, smentita nell'art. 4, prf. A, n. 1) del più volte citato regolamento interno aziendale in materia di conferimento di incarichi, vigente *ratione temporis* (allegato 1 alla deliberazione n. 715 del 24 novembre 2008), per il quale l'iter procedurale per la scelta degli esperti cui conferire gli incarichi prende avvio dalla "*richiesta motivata del Direttore della Struttura Complessa o Semplice interessata alla collaborazione, su apposito*

modello, indicante i requisiti professionali specifici, l'oggetto della prestazione, la tipologia di incarico e la durata dello steso, con allegata ricognizione oggettiva della inesistenza di risorse interne disponibili" (enfasi nell'originale).

10.4.5. Inconferenti, infine, appaiono al Collegio le circostanze addotte dalla difesa a sostegno delle proprie tesi, e, in particolare, che la dotazione organica della S.O.C. istituita nel 2018 quale risultante dell'accorpamento di quelle precedentemente dirette dalla propria assistita tra il 2012 e il 2015, risultasse maggiore della sommatoria del personale assegnato a quest'ultime, posto che siffatto "scarto" nella dotazione organica è ragionevolmente imputabile all'ampliamento delle attività e dei servizi determinati dall'apertura del nuovo ospedale di Biella e non dimostra affatto che nel periodo considerato il personale assegnato alle due strutture complesse maggiormente coinvolte nella gestione del passaggio al nuovo ospedale non fosse sufficiente a far fronte alle specifiche attività tecnico-amministrative che tale passaggio implicava. Analogamente è a dirsi in ordine alla circostanza che la propria assistita dal gennaio al giugno 2013 fu assegnata funzionalmente alla Federazione Sovrazonale 4 e che nel giugno del medesimo anno le fu affidato l'incarico di RUP di tutte le gare inerenti a beni e servizi per il Nuovo Ospedale; così come che ella si avvalse della collaborazione dell'ing. Poggialini per solo 5 mesi.

10.4.5. Quanto sopra, dunque, dimostra la correttezza della sentenza impugnata che nel caso di specie ha ritenuto sussistenti a carico dell'odierna appellante incidentale gli elementi costituitivi oggettivi e

soggettivi della responsabilità amministrativa a essa contestata dalla Procura regionale piemontese.

10.5. Con il secondo motivo, rubricato "*In subordine: applicazione della compensatio lucri cum damno e/o del potere riduttivo*", la difesa in esame lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, pur riconoscendo che "*(…) l'incarico espletato dal* [professioniste esterno] *nel corso degli anni ha indubbiamente attribuito maggiore fluidità ed efficienza al funzionamento delle diverse articolazioni che si sono avvale dell'opera del collaboratore (…)*" (pagg. 34-35 della sentenza impugnata), ha tuttavia ritenuto di compensare parzialmente il danno con i benefici ritratti dall'Azienda sanitaria dall'opera prestata dal professionista esterno in questione nella sola misura del 40% del danno contestato. Ad avviso della difesa in esame, il Giudice di prime cure, proprio sulla base di quanto dal medesimo affermato, avrebbe dovuto compensare integralmente le due poste (danno e beneficio) o, quantomeno, riconoscere una compensazione ben superiore a quella riconosciuta in via equitativa, considerato altresì l'omesso esercizio del potere riduttivo pur ricorrendone le condizioni.

10.6. Il motivo è infondato. E ciò per i medesimi motivi espressi in occasione dello scrutinio di analogo motivo di appello proposto dalla difesa degli appellanti incidentali ing. SCARPETTA e avv. POGGIO, ai quali si rinvia. Pertanto, il motivo in appello in esame va disatteso, con conseguente conferma del capo di sentenza con esso impugnata.

11. Quanto, infine, all'invocato potere riduttivo, reputa il Collegio che non ricorrano nella specie i presupposti per il suo esercizio, stante la

gravità delle violazioni di legge perpetrate e la loro reiterazione.

12. In conclusione, alla stregua di quanto dianzi motivato, va accolto l'appello incidentale della dott.ssa ZAMPESE, con conseguente riforma del capo della sentenza impugnata che la riguarda e rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla Procura regionale piemontese; va accolto parzialmente l'appello principale del dott. BONELLI e dell'avv. POGGIO, da cui deriva, in parziale riforma della sentenza impugnata, la rideterminazione dell'importo della condanna pronunciata a loro carico rispettivamente in euro 8.323,25 ed euro 4.161,63, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come statuito dal Giudice di prime cure, e ferma restando la condanna alle spese di giudizio del primo grado nella misura di 1/8 dell'intera somma liquidata dalla Segreteria della sezione.

13. In punto di regolazione delle spese giudiziali, in considerazione dell'accoglimento integrale del suo appello, sono riconosciute a favore dell'appellante incidentale Elvira ZAMPESE le spese di lite, che si liquidano, secondo i parametri generali di cui all'art. 4, co. 1, con riferimento alle fasi del giudizio di cui al co.5, lett. a), b) e d), avuto riguardo al valore della causa individuato ai sensi degli artt. 5 e 6, e in applicazione della tabella 11 del D. Min. Giust. n. 55/2014, tanto per il primo quanto per il secondo grado in euro 1.460,00, e, dunque, in complessivi euro 2.920,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., e poste a carico dell'ASL Biella ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c.

13.1. Vanno altresì riconosciute le spese di lite relative al presente

grado di giudizio a favore degli appellati Anna CERIA, Lelia CAPOZZA, Angelo PENNA e Franco PIUNTI, stante il rigetto dell'appello incidentale della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte proposto contro di essi, che si liquidano, secondo i parametri generali di cui all'art. 4, co. 1, con riferimento alle fasi del giudizio di cui al co.5, lett. a), b) e d), avuto riguardo al valore della causa individuato ai sensi degli artt. 5 e 6, e in applicazione della tabella 11 del D. Min. Giust. n. 55/2014, in euro 2.500,00 ciascuno, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., e poste a carico dell'ASL Biella ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c.

13.2. A carico degli appellanti incidentali soccombenti Gianfranco ZULIAN, Eugenio ZAMPERONE, Maria RAITERI e Stefano Piero SCARPETTA sono, invece, poste, in solido tra loro, le spese di giustizia del presente grado, liquidate in dispositivo a cura della Segreteria della Sezione in favore dello Stato. Al pagamento delle medesime è tenuto altresì, in solido coi predetti appellanti incidentali soccombenti, l'Avv. Stefano Allegra, posto che l'inammissibilità dell'appello incidentale di Maurizio PROVERA per difetto di *jus postulandi* comporta che l'attività processuale da egli svolta in qualità di difensore "*resta a suo esclusivo carico, in quanto privo di abilitazione ad essa e non potendo per tale ragione riverberare alcun effetto sulla parte.*" (Cass. civ. sez. l. sent. n. 17317/2020 cit.).

13.3. Il parziale accoglimento degli appelli proposti dall'appellante principale Gianni BONELLI e dall'appellante incidentale Andrea POGGIO giustifica la compensazione delle spese di lite nei loro

confronti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando:

- riunisce, ai sensi dell'art. 184, co. 1, c.g.c., gli appelli proposti dai dottori Gianni BONELLI, Elvira ZAMPESE, Gianfranco ZULIAN, Eugenio ZAMPERONE, Stefano Piero SCARPETTA, Diego POGGIO, Maria RAITERI, Maurizio PROVERA e dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte contro la sentenza n. 212/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte, depositata il 17 giugno 2021;

- dichiara estinto il giudizio nei confronti della dott.ssa Carla PEONA;

- dichiara inammissibile l'appello proposto dal dott. Maurizio PROVERA;

- accoglie parzialmente l'appello principale del dott. Gianni BONELLI e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, lo condanna al pagamento, in favore della ASL Biella, della somma di euro 8.323,25. Restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza in punto di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio inerenti al primo grado poste a suo carico nella misura di 1/8 dell'importo ivi liquidato;

- accoglie l'appello incidentale della dott.ssa Elvira ZAMPESE e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Procura regionale piemontese nel giudizio di responsabilità amministrativa n. 21972;

- accoglie parzialmente l'appello incidentale dell'avv. POGGIO e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, lo condanna al pagamento, in favore della ASL Biella, della somma di euro 4.161,63. Restano ferme le ulteriori statuizioni della sentenza in punto di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio inerenti al primo grado poste a suo carico nella misura di 1/8 dell'importo ivi liquidato;

- respinge gli appelli incidentali promossi dai dottori Gianfranco ZULIAN, Eugenio ZAMPERONE, Stefano Piero SCARPETTA, Maria RAITERI e dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte;

- liquida a favore dell'appellante incidentale dott.ssa Elvira ZAMPESE le spese di lite nella misura di euro 2.920,00 per entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., che sono poste a carico dell'ASL Biella ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c.;

- liquida a favore degli appellati dottori Anna CERIA, Lelia CAPOZZA, Angelo PENNA e Franco PIUNTI le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura di euro 2.500,00 ciascuno, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., che sono poste a carico dell'ASL Biella ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c.;

- compensa le spese di lite per l'appellante principale dott. Gianni BONELLI e per l'appellante incidentale avv. Andrea POGGIO;

- condanna gli appellanti incidentali soccombenti dottori Gianfranco ZULIAN, Eugenio ZAMPERONE, Maria RAITERI, Stefano Piero SCARPETTA nonché l'Avv. Stefano Allegra, al pagamento, in solido

tra loro, delle spese di giustizia del presente grado, liquidate in euro 592,00 (cinquecentonovantadue/00) a favore dello Stato.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo — Giuseppina Maio

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/09/2025

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente